

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(Nn. 468 e 940 bis-A)

## RELAZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE BATTISTA)

SUI

### DISEGNI DI LEGGE

Ricerca e applicazione dell'energia nucleare

d'iniziativa dei senatori MONTAGNANI MARELLI, MAMMUCARI, SECCI, PESSI, PESENTI, VALENZI, MONTAGNANA, SCOTTI, BERTOLI, FORTUNATI, BITOSSI, PASQUALICCHIO, BOCCASSI, DONINI, LUPORINI e SERENI

Comunicato alla Presidenza il 15 aprile 1959

È

Impiego pacifico dell'energia nucleare

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio  
di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno  
col Ministro degli Affari Esteri  
col Ministro di Grazia e Giustizia  
col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro  
col Ministro delle Finanze  
col Ministro della Difesa  
col Ministro della Pubblica Istruzione  
col Ministro dei Lavori Pubblici  
col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste  
col Ministro dei Trasporti  
col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni  
col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale  
col Ministro del Commercio con l'Estero  
col Ministro della Marina Mercantile  
col Ministro delle Partecipazioni Statali  
e col Ministro della Sanità

Comunicato alla Presidenza il 30 gennaio 1960

Comunicata alla Presidenza il 22 ottobre 1962

N. B. — Lo stampato n. 940-bis riproduce gli articoli non compresi nello stralcio del disegno di legge n. 940, approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 14 luglio 1960.

## INDICE

Capo I. — PREMESSA . . . . .	Pag.	3
Capo II. — DEI MATERIALI ED IMPIANTI NUCLEARI . . . . .	»	3
Capo III. — DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DIPENDENTE DALL'IMPIEGO PACIFICO DELL'ENERGIA NUCLEARE . . . . .	»	9
Capo IV. — DEI BREVETTI . . . . .	»	16
Capo V. — DISPOSIZIONI PENALI . . . . .	»	17
Capo VI. — DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE . . . . .	»	17
DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI SENATORI MONTAGNANI MARELLI ED ALTRI . . . . .	»	19
DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO E TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE . . . . .	»	26

## CAPO I.

## PREMESSA

ONOREVOLI SENATORI. — Vengono sottoposti al vostro esame abbinati due disegni di legge concernenti l'impiego pacifico della energia nucleare.

Il primo di iniziativa parlamentare a firma degli onorevoli senatori Montagnani Marelli, Mammucari, Secci ed altri dal titolo « Ricerca ed applicazione dell'energia nucleare » ed il secondo di iniziativa governativa dal titolo « Impiego pacifico dell'energia nucleare ».

Nel corso dell'esame di detti disegni di legge da parte della Commissione competente, essendo sorte notevoli perplessità circa il regime giuridico da adottare per la produzione e l'utilizzazione di energia nucleare a scopi industriali e d'altro canto essendo urgente provvedere alla regolare istituzione con legge del « Comitato nazionale per la energia nucleare » (C.N.E.N.) venne deciso di presentare all'esame del Senato quella parte del disegno di legge governativo che si riferiva alla istituzione di detto Comitato.

Difatti il Senato il 14 luglio 1960 approvò lo stralcio anzidetto che successivamente approvato dalla Camera dei deputati divenne legge dello Stato (legge 11 agosto 1960, n. 933).

Rimane pertanto da esaminare il disegno di legge Montagnani Marelli ed altri (stampato n. 468) e quella parte residua del disegno di legge governativo (stampato 940-bis) che non riguarda la costituzione del C.N.E.N., ma che investe tutta la complessa materia relativa all'impiego della energia nucleare per scopi pacifici onde dare allo Stato una legge organica e possibilmente completa che consenta e disciplini lo sviluppo di tale attività che diventa sempre più essenziale per il progresso economico della Nazione.

Al fine di rendere agevole l'esame abbinato dei due disegni si ritiene opportuno premettere ad ogni capitolo un breve riassunto dei principi informativi contenuti in ognuno dei detti disegni di legge.

## CAPO II.

DEI MATERIALI  
ED IMPIANTI NUCLEARIA) *Disegno di legge governativo.*

1. — Sono riservate esclusivamente allo Stato la produzione ed il trattamento di materie fissili speciali (articolo 6).

2. — Sono soggette alla concessione ministeriale:

a) la ricerca e la coltivazione dei minerali da cui possono trarsi le materie fissili con le norme di cui alla vigente legge mineraria (articolo 1);

b) l'esercizio di impianti per la utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali (articolo 5).

3. — Sono soggette ad autorizzazione ministeriale:

a) il commercio nel territorio della Repubblica dei minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive qualora l'Euratom non abbia esercitato il diritto di opzione, nonchè l'importazione e l'esportazione dei predetti minerali (articolo 3);

b) il trasporto di materie fissili speciali e delle materie radioattive (articolo 4);

c) la costruzione e l'esercizio di impianti nucleari aventi scopi esclusivamente didattici.

Tali autorizzazioni possono essere date esclusivamente a istituti scientifici, universitari e scolastici (articolo 11);

d) l'impiego degli isotopi radioattivi (articolo 13).

4. — Sono soggette a sorveglianza da parte del C.N.E.N. ed a speciali norme regolamentari emanate dal Ministero dell'industria e commercio la costruzione e l'esercizio degli impianti industriali o scientifici per l'impiego della energia atomica (articoli 7, 8 e 9).

5. — Sono soggette a denuncia da parte dei detentori le materie fissili speciali in qualsiasi quantità o le materie grezze in quantità non minore a 50 Kg. di uranio metallico o equivalente quantità di torio od altre materie prime fonti (articolo 2).

6. — Sono soggetti a speciali provvedimenti da prendersi di concerto tra il Ministero dell'industria ed il Ministero della marina mercantile gli impianti nucleari destinati ad essere installati su navi (articolo 12).

**B) Proposta di legge Montagnani Marelli ed altri.**

1. — Sono di proprietà dello Stato i combustibili nucleari, come pure è riservata allo Stato l'importazione dei combustibili nucleari, la proprietà degli impianti destinati alla loro produzione nonchè dei sottoprodotti radioattivi (articolo 22, primo e secondo capoverso).

2. — È ammessa la concessione ai privati dell'esercizio degli impianti di produzione, trasformazione e l'utilizzazione a qualsiasi scopo dei combustibili nucleari *ad eccezione della produzione dell'energia elettrica* (articolo 22, paragrafo terzo).

3. — Dovranno essere emanate dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministero delle partecipazioni statali ed in accordo con il Ministero della sanità le norme relative alla detenzione, lavorazione e commercio dei sottoprodotti radioattivi (articolo 28).

4. — A tutto ciò e per la applicazione delle norme del capitolo II del titolo II che riguarda i diritti di brevetto non previsti nel disegno di legge governativo ed i rapporti con l'Euratom provvede un nuovo Ente — Ente nazionale per l'energia nucleare — E.N.E.N. — che ha lo scopo (articolo 14):

a) promuovere le applicazioni di pace dell'energia nucleare, intese allo sfruttamento ed alla conversione di essa in altre forme di energia, allo scopo di elevare le possibilità di sviluppo economico ed industriale del Paese, predisponendo a questo

fine un piano organico per la costruzione di reattori nucleari per produzione di energia e *curandone l'attuazione*;

b) promuovere e curare la prospezione, la ricerca e lo sfruttamento dei minerali, la produzione e l'approvvigionamento delle materie nucleari;

c) promuovere la diffusione delle applicazioni degli isotopi radioattivi in tutti i campi, curare la produzione e l'importazione di essi in conformità ai bisogni del Paese e assicurarne un impiego razionale ed esente da pericolo per la salute pubblica.

5. — È prevista la istituzione di una Commissione parlamentare con il compito di controllare il C.N.E.N., affinché questo risponda ai suoi fini costituzionali.

Dall'esame comparativo sopradetto si rileva che nel disegno di legge governativo lo Stato si è riservato l'esercizio degli impianti per la produzione ed il trattamento delle materie fissili speciali; le restanti attività sono soggette al regime di concessione od autorizzazione ai privati nonchè alla sorveglianza da parte del C.N.E.N.

La proposta di legge Montagnani Marelli ed altri, invece, afferma il principio che la proprietà dei combustibili nucleari nonchè di tutti gli impianti destinati alla produzione dei combustibili nucleari è riservata allo Stato ed a tale scopo viene proposta la istituzione dell'Ente nazionale per l'energia nucleare (E.N.E.N.).

Ammette però che lo Stato possa affidare ai privati con il regime della concessione tutti gli impianti destinati alla produzione, trasformazione ed utilizzazione dei combustibili nucleari, *ad eccezione di quegli impianti destinati alla produzione elettrica*.

Il disegno di legge già approvato dalla Camera ed in corso di esame del Senato, con il quale tutta la produzione dell'energia elettrica viene avocata allo Stato che vi provvede a mezzo di apposito Ente (E.N.E.L.), comporta evidentemente che anche quella prodotta dagli impianti nucleari segua la stessa sorte di quella prodotta da impianti tradizionali e pertanto si propone che il disegno di legge governativo venga emendato (artico-

lo 5) nel senso che mentre l'esercizio di tutti gli impianti per la utilizzazione dell'energia nucleare a scopo industriale può essere autorizzato con decreto del Ministro dell'industria e del commercio sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, ne vengono esclusi gli impianti destinati alla produzione della energia elettrica.

Con tale emendamento si armonizza il disegno di legge governativo in esame con il disegno di legge di nazionalizzazione della energia elettrica ed implicitamente si accetta quanto proposto nel disegno di legge Montagnani Marelli ed altri (articolo 22, paragrafo terzo).

Ciò facendo l'Ente nazionale per l'energia nucleare — E.N.E.N. — proposto nel citato disegno di legge Montagnani Marelli viene a perdere molta della sua importanza, restando ad esso affidato soltanto i seguenti compiti:

a) promuovere e curare la prospezione, la ricerca e lo sfruttamento dei minerali, la produzione e l'approvvigionamento delle materie nucleari;

b) promuovere la diffusione della applicazione degli isotopi radioattivi in tutti i campi, curare la produzione e l'importazione di essi in conformità ai bisogni del Paese ed assicurarne un impiego razionale ed esente da pericolo per la salute pubblica.

Il punto a) è in relazione al principio affermato nell'articolo 22 del citato disegno di legge che riserva esclusivamente allo Stato la proprietà dei combustibili nucleari.

Tale principio è in contrasto con il capitolo VI del Trattato istitutivo della Comunità europea per l'energia atomica (Euratom) che, per quanto riguarda l'approvvigionamento di minerali, materie prime grezze e materie fissili speciali, afferma che esso debba essere assicurato secondo il principio dell'uguale accesso alle risorse e mediante una politica comune di approvvigionamento.

A tale fine è stata costituita una Agenzia che dispone di un diritto di opzione sui minerali, materie grezze e materie fissili speciali prodotte nei territori degli Stati membri della Comunità, come pure dispone del diritto esclusivo di concludere contratti re-

lativi alla fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'interno o dall'esterno della Comunità (articolo 52 Trattato Euratom).

In particolare le materie fissili speciali prodotte nell'ambito della Comunità o importate da uno Stato Membro sono di proprietà della Comunità (articolo 86, Trattato Euratom).

In base a quanto sopra l'Agenzia esercita il diritto di opzione sia acquisendo i diritti di utilizzazione e di consumo delle materie di proprietà della Comunità sopra citata sia acquisendo il diritto di proprietà negli altri casi (articolo 57, Trattato Euratom).

Risulta quindi chiaro che lo Stato ha già rinunciato al diritto di proprietà dei minerali, delle materie grezze e delle materie fissili speciali a favore della Comunità della energia atomica e della Agenzia da essa costituita per assicurare l'approvvigionamento delle materie nucleari a tutti gli Stati Membri secondo i loro bisogni. È opportuno però che lo Stato si riservi il diritto di opzione per le materie grezze qualora tale diritto non sia stato già esercitato dalla Comunità europea per la energia atomica, come pure è necessario che lo Stato controlli le giacenze delle materie fissili speciali, obbligando i detentori alla loro denuncia fatta ai Ministeri competenti a seconda degli usi a cui sono destinate (Ministero dell'industria e del commercio, sanità o pubblica istruzione), denunce che dovranno essere aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno come previsto nell'articolo 2 del disegno di legge governativo.

Così pure il Ministero dell'industria e del commercio si riserva il diritto di autorizzare il commercio dei minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive qualora l'Agenzia della Comunità per l'energia atomica non abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 57 del Trattato.

Qualora l'importazione o l'esportazione dei minerali e delle dette materie sia soggetta a norme che comportino divieti o restrizioni di carattere economico o valutario, l'autorizzazione viene data dal Ministero del commercio con l'estero su conforme parere del Ministero dell'industria e com-

mercio (articolo 3, disegno di legge governativo).

Escludendo quindi la possibilità per lo Stato di esercitare un diritto di proprietà per tutte le materie nucleari, ad eccezione delle materie grezze per le quali intende esercitare il diritto di opzione in caso di rinuncia da parte dell'Euratom (emendamento aggiuntivo all'articolo 3), rimarrebbe però all'E.N.E.N. il compito della prospezione, della ricerca e dello sfruttamento dei minerali non essendovi in proposito da parte dell'Euratom alcuna limitazione alla sovranità nazionale.

Tutta la legislazione italiana in materia mineraria afferma il principio che il sottosuolo è di proprietà dello Stato, e che questi esercita tale diritto affidandone lo sfruttamento ad Enti od a privati con il regime della concessione.

Non sembra quindi opportuno derogare da questi principi creando un apposito Ente che dovrebbe attrezzarsi per effettuare tali prospezioni e ricerche, con enormi costi di esercizio, quando lo Stato può, più economicamente, affidarlo ad Enti od imprese specializzate che diano tutte le garanzie prescritte dalla legge mineraria vigente, sorvegliando che vengano adempiuti gli impegni assunti nel disciplinare di concessione.

Per quanto sopra esposto non sembra che sia da approvarsi la istituzione dell'E.N.E.N. i cui compiti, tolti quelli che per leggi nazionali o per trattati internazionali (Euratom) non può assolvere, verrebbero a limitarsi alla diffusione delle applicazioni degli isotopi radioattivi, attività che non giustificherebbe la creazione di un nuovo ente quando, se si ritiene necessario, si potrebbe studiare la possibilità di affidare tale compito al C.N.E.N.

Prima però di concludere detta disamina è bene ci si soffermi su un'altra proposta fatta dal senatore Montagnani Marelli ed altri nel suo disegno di legge: la istituzione del Comitato per l'energia atomica (C.E.A.).

Detto Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio e composto da un certo numero di Ministri dovrebbe dare le direttive

in materia nucleare nel campo della ricerca e delle applicazioni (articolo 1, disegno di legge Montagnani Marelli, eccetera).

Da esso dovrebbe dipendere il Consiglio nazionale per le ricerche nucleari (C.N.R.N.) e l'Ente nazionale per l'energia nucleare (E.N.E.N.) (articolo 2, disegno di legge Montagnani Marelli, eccetera).

Si sono già esposti i motivi in base ai quali si ritiene inopportuna la istituzione dell'E.N.E.N.; rimarrebbe così alle dipendenze del C.E.A. il solo C.N.R.N. istituito con legge 11 agosto 1960, n. 933, con il nome: Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.).

In detta legge viene già previsto all'articolo 3 un Comitato dei Ministri presieduto dal Presidente del Consiglio e composto dai Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'interno, dell'industria e del commercio e della pubblica istruzione, con il compito di fissare le direttive del C.N.E.N.

Avendo già provveduto altrimenti non si vede quindi la ragione di istituire un altro Comitato di Ministri che, presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio e composto presso a poco dagli stessi Ministri, avrebbe il compito di dare istruzioni all'analogo Comitato dei Ministri del C.N.E.N.

Infine sempre nella proposta di legge Montagnani Marelli ed altri viene proposto nell'articolo 20 la creazione di una Commissione parlamentare composta da 9 deputati e 9 senatori con il compito di controllare che il compito del C.E.A. sia sempre rispondente ai suoi fini istituzionali.

Si aggiunge inoltre che tale Commissione parlamentare dovrebbe avere tutti i poteri delle Commissioni parlamentari di inchiesta.

In precedenza sono state esposte le ragioni per cui, venendo a risultare superfluo la costituzione dell'E.N.E.N., venivano a cadere le strutture istituzionali previste dalla proposta di legge Montagnani Marelli che sottopone ad un Comitato nazionale della energia formato da Ministri il controllo di due Enti, il C.N.R.N. e l'E.N.E.N.

Pertanto ritenendosi inaccettabile la costituzione del C.E.A., viene a cadere anche

la proposta Commissione parlamentare che il C.E.A. dovrebbe controllare.

D'altro canto è di competenza generica del Governo di determinare la sua politica in materia nucleare e di ciò risponde direttamente davanti al Parlamento. Il sottoporre un Comitato di Ministri ad una Commissione parlamentare permanente di inchiesta viene a rappresentare una novità nella nostra legislazione; essa, se accettata, creerebbe un precedente tale da trasformare tutta la struttura dello Stato per cui ogni attività del Potere esecutivo potrebbe essere sottoposta in maniera continua e permanente al controllo di speciali Commissioni parlamentari, creando interferenze tra i due Poteri: quello legislativo e quello esecutivo.

Difatti tale proposta fatta anche in occasione dell'approvazione della istituzione del C.N.E.N. non fu accettata, ma venne invece approvata opportunamente una norma contenuta nell'articolo 10 della legge 11 agosto 1960, n. 933, in base alla quale i bilanci preventivi e consuntivi del C.N.E.N. dovranno essere comunicati al Parlamento in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio, onde questo possa esaminarli e discuterli.

In quella sede quindi il Parlamento potrà esercitare la sua funzione di controllo sull'attività del detto Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Per sostenere la costituzione della Commissione parlamentare non vale il riferimento alla prassi esistente negli Stati Uniti d'America dove spesso vengono costituite dal Congresso Commissioni parlamentari.

Negli Stati Uniti vige un regime presidenziale in base al quale i Ministri rispondono delle loro azioni non davanti al Parlamento, ma direttamente al Presidente che li ha nominati e che può revocarli. Per dare al Congresso un maggiore potere, che altrimenti non avrebbe, si è instaurata la prassi delle Commissioni parlamentari di controllo dell'esecutivo quando trattasi di materie di particolare importanza per la vita nazionale.

\* \* \*

Concluso l'esame comparativo dei due disegni di legge il relatore fa presente che la Commissione ha predisposto il testo da sottoporre all'Assemblea prendendo per base il disegno di legge governativo che da quanto sopra detto è quello che maggiormente si avvicina ai principi che hanno informato la precedente disamina.

Passando alla illustrazione dei singoli articoli del testo proposto dalla Commissione, si è rilevata anzitutto l'opportunità di fissare, in un nuovo articolo (articolo 1) posto all'inizio del disegno di legge e costituente il Capo I, il principio che per l'applicazione della legge valgono le definizioni contenute nell'articolo 197 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica; e di dare altre definizioni ai fini delle disposizioni sulla responsabilità civile.

Essendosi esclusa la possibilità di creare un Ente speciale come proposto dai senatori Montagnani Marelli ed altri, si propone di accettare l'impostazione del disegno di legge governativo che affida al Ministero dell'industria e del commercio la competenza primaria per regolare, dirigere e controllare tutte le attività formanti oggetto del articolo II.

Pertanto è il Ministro dell'industria e del commercio che, sentito il Consiglio superiore delle miniere, accorda le concessioni minerarie per la prospezione, ricerca e produzione di materie nucleari in base alla legge mineraria vigente (articolo 2).

È il Ministero dell'industria e del commercio che annualmente dovrà ricevere le denunce da parte di coloro che detengono materie fissili speciali, sopprimendo dal testo governativo l'obbligo della denuncia delle materie grezze e dei minerali poichè di nessun interesse è la conoscenza dei quantitativi esistenti di detti minerali e materie non costituendo la loro giacenza un pericolo per la popolazione. Qualora però le materie radioattive siano detenute da medici od enti sanitari e destinati per uso terapeutico o diagnostico, la denuncia va fatta anche al Ministero della sanità, come pure per le materie detenute da istituti universitari a scopo didattico o scientifico la denuncia do-

vrà essere fatta anche al Ministero della pubblica istruzione (articolo 3).

È sempre il Ministero dell'industria e commercio che autorizza il commercio nel territorio della repubblica dei minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive per le quali l'Agenzia europea per l'energia atomica non abbia esercitato il diritto di opzione.

Quando per l'importazione o l'esportazione di dette materie siano prescritti particolari divieti economici o valutari, l'autorizzazione viene data dal Ministero del commercio con l'estero su parere conforme del Ministero dell'industria e commercio (articolo 4).

Il trasporto di materie fissili speciali e delle materie radioattive può essere effettuato soltanto da vettori terrestri, marittimi od aerei autorizzati con decreto del Ministero dell'industria e commercio di concerto con i Ministeri dei trasporti, della marina mercantile e della difesa (articolo 5).

Sostanzialmente emendato invece si propone il testo dell'articolo 5 del disegno di legge governativo (6 del testo della Commissione).

In esso viene sottoposto a concessione l'esercizio di tutti gli impianti per l'utilizzazione dell'energia nucleare a scopo industriale per una durata massima di venti anni.

Tale norma aveva soprattutto riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica.

Oggi, con l'istituzione dell'Ente nazionale per l'elettricità, tali impianti passano direttamente allo Stato e pertanto nel nuovo testo dell'articolo viene precisato che l'esercizio di impianti per l'utilizzazione dell'energia nucleare a fini industriali è autorizzato con decreto del Ministero dell'industria e del commercio con esclusione degli impianti destinati alla produzione elettrica.

Le modalità per ottenere l'autorizzazione sono le stesse previste nell'articolo 5 del disegno di legge governativo; soltanto che per essere maggiormente precisi si è sostituita la parola « autorizzazione » alla parola « concessione » poichè si adotta il termine « concessione » quando lo Stato concede in

uso ad altri un bene di sua proprietà come ad esempio lo sfruttamento delle risorse idriche per produzione elettrica o gli arenili per costruzione di installazioni balneari oppure il sottosuolo per ricerche e produzioni di minerali, eccetera.

Si adotta invece il termine « autorizzazione » quando lo Stato, pur non intervenendo nel processo produttivo mettendo a disposizione di un esercente un suo bene, ritiene però necessario esercitare un suo diritto di scelta e di controllo su impianti che interessano in modo rilevante la collettività e che siano essenziali per lo sviluppo produttivo del Paese (autorizzazione per centrali termoelettriche, per raffinerie di petrolio eccetera).

A tale regime di autorizzazione sono soggetti tutti gli impianti per l'utilizzazione dell'energia nucleare (sempre con l'esclusione di quello per la produzione di energia elettrica) e quindi anche quelli per il trattamento di materie fissili speciali che nell'articolo 6 del disegno di legge governativo venivano riservati allo Stato.

Con ciò si accetta quanto proposto nel disegno di legge Montagnani Marelli nel quale non si fa distinzione tra i vari tipi di impianti.

Non sembra che abbia rilevanza l'argomento esposto nella relazione governativa che giustifica la proprietà dello Stato degli impianti per la produzione ed il trattamento di materie fissili speciali perchè questi possono essere *anche* utilizzati per fini bellici. Lo Stato nel decreto di autorizzazione può sempre garantirsi, imponendo severi controlli, che ciò non avvenga e d'altro canto non è credibile che un privato possa usare il suo impianto per fini bellici se non ne ha una precisa ed esplicita autorizzazione dal Governo.

Si aggiunge che le materie fissili speciali sono di proprietà dell'Euratom che le concede soltanto se esistono garanzie adeguate e il loro uso è soggetto ad una contabilità speciale ed a severe norme di sicurezza.

Conseguentemente si propone che venga soppresso l'articolo 6 del disegno di legge proposto dal Governo.



L'articolo 7, che riguarda la vigilanza ed il collaudo degli impianti, si propone sia emendato affidando le dette mansioni al Comitato per l'energia nucleare rientrando ciò nei suoi compiti istituzionali (articolo 2, par. 3°, legge 11 agosto 1960, n. 933).

L'articolo 8, che detta le norme per consentire l'esercizio di un impianto, si propone che resti invariato; invece nell'articolo 9, che delega il Ministro dell'industria e del commercio di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del lavoro a stabilire con decreto le norme regolamentari per ottenere il riconoscimento della idoneità alla direzione ed alla conduzione degli impianti nucleari, si è ritenuto opportuno di aggiungere « inteso il Comitato nazionale per l'energia nucleare ».

Nulla da osservare all'articolo 10 che dà la facoltà al Ministro dell'industria e del commercio con proprio decreto di dichiarare opere di pubblica utilità quelle necessarie per la costruzione di impianti nucleari ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Nulla da osservare sugli articoli 11, 12 e 13 che trattano di speciali autorizzazioni per gli impianti nucleari aventi scopi esclusivamente didattici e scientifici, per gli impianti nucleari destinati ad essere installati su navi e sull'impiego degli isotopi radioattivi.

Nell'articolo 14, invece, che prevede che entro due anni dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente della Repubblica vengano emanate le norme per la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti in relazione all'esercizio degli impianti previsti dal presente disegno di legge, si propone di ridurre il detto termine da due anni ad un anno estendendo le norme che formeranno oggetto di tale decreto presidenziale alla sicurezza degli impianti nonchè alle operazioni connesse con le materie nucleari ed all'impiego degli isotopi radioattivi.

Ciò facendo si accettano gli stessi termini previsti nell'articolo 34 della proposta di legge Montagnani Marelli che tratta la stessa materia ritenendo urgente la emanazione di dette norme.

### CAPO III.

#### DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DIPENDENTE DALL'IMPIEGO PACIFICO DELL'ENERGIA NUCLEARE

Sulla responsabilità civile dipendente dall'impiego pacifico dell'energia nucleare sono già in vigore leggi nazionali negli Stati Uniti, nella Gran Bretagna, in Svizzera, nella Repubblica federale tedesca, in Svezia ed in Giappone e recentemente nel Belgio. Due Convenzioni internazionali sono state concluse: la Convenzione di Parigi sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare del 29 luglio 1960 e la Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1962 sulla responsabilità civile dipendente dalla propulsione nucleare. Una Convenzione addizionale a quella O.E.C.E. è in stato di avanzata preparazione fra i vari Paesi aderenti all'Euratom ed ai lavori partecipano anche rappresentanti degli altri Paesi aderenti alla Convenzione O.E.C.E. Infine, ad iniziativa dell'A.I.E.A., è stata convocata una Conferenza diplomatica che dovrà aver luogo l'anno prossimo a Buenos Ayres per approvare una Convenzione sulla responsabilità civile che possa essere adottata sul piano mondiale; lo schema di detta Convenzione è stato predisposto da un Comitato di esperti che si è riunito a Vienna ad iniziativa dell'A.I.E.A.

Sembra, pertanto, opportuno non soltanto dare notizia, necessariamente sommaria, dei detti documenti legislativi di cui si è fatto menzione, ma soprattutto di cercare di estrarre dagli stessi i principi informativi per stabilire quali siano le particolari caratteristiche della regolamentazione giuridica della responsabilità civile nel campo nucleare nei diversi Paesi dove essa esiste onde indirizzare nello stesso senso la nostra legislazione.

Gli Stati Uniti d'America per primi si sono preoccupati di dare forma legislativa alla responsabilità civile approvando nel 1954 il « *Price Anderson act* ». In esso venne stabilito per l'operatore nucleare l'obbligo di costituire una protezione finanziaria attraverso un'assicurazione privata al fine di mettere in grado l'operatore di rispondere per

i danni cagionati alle popolazioni. L'importo della protezione finanziaria veniva stabilito nel massimo che poteva essere coperto dall'assicurazione privata. La Commissione atomica dava inoltre una garanzia integrativa fino a 500 milioni di dollari, in corrispettivo della quale ogni operatore era tenuto a corrispondere un contributo annuo di 30 dollari per ogni 1.000 Kw di potenza termica installata.

Le prospettive di un largo impiego in Europa dell'energia nucleare a scopi pacifici, specialmente in relazione alle ottimistiche previsioni sulla prossima competitività dei costi con quelli dell'energia nucleare, fecero sentire anche in Europa l'urgenza di disciplinare legislativamente i problemi giuridici della responsabilità civile.

Se da una parte i fornitori americani degli impianti nucleari erano quanto mai sensibili alla necessità che una disciplina legislativa, garantendo le vittime in caso d'incidente, escludesse ogni loro responsabilità diretta dipendente dalla fornitura degli impianti, d'altra parte le compagnie di assicurazione ed i *pool* assicurativi che si venivano costituendo avvertivano la necessità che i problemi della responsabilità civile in materia nucleare venissero risolti, sia sul piano legislativo dei singoli Paesi, sia ancora più sul piano internazionale, dato che un incidente nucleare di una certa entità si presumeva potesse interessare più Paesi. Non era quindi sufficiente la costituzione di un diritto uniforme, improntato cioè agli stessi principi nei vari Paesi, ma era necessaria una Convenzione internazionale che vincolasse gli Stati ad adottare una regolamentazione giuridica comune.

L'incontro degli esperti dei vari Paesi avvenne a Parigi in sede O.E.C.E. dove l'Agenzia europea per l'energia nucleare si fece promotrice di una Convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare. I lavori degli esperti sono durati alcuni anni, il che non deve meravigliare se si considera la novità dei problemi esaminati, la necessità di contemperare esigenze talvolta contrapposte e se si tien conto anche della diversa formazione giuridica degli esperti.

La Convenzione è stata firmata a Parigi il 29 luglio 1960, ma anche prima della conclusione dei suoi lavori i principi che venivano elaborandosi nel gruppo degli esperti hanno avuto influenza sulle legislazioni nazionali. Infatti, sia la legge della Repubblica federale tedesca del 23 dicembre 1959, sia la legge svedese del 1° luglio 1960, sia la legge svizzera del 23 dicembre 1959, sia la legge inglese del 9 luglio 1959, accettano nelle grandi linee i principi della Convenzione O.E.C.E. i quali non sono estranei nemmeno alla legge giapponese del luglio 1961.

I principi fondamentali che informano le leggi e le Convenzioni internazionali sono i seguenti:

a) il principio della responsabilità oggettiva. È stato, infatti, ritenuto non adeguato il principio della responsabilità per colpa ed anche quello di una semplice inversione dell'onere della prova. Le poche eccezioni (casi di guerra, conseguenze di eventi naturali di carattere eccezionale) più che introdurre il principio della forza maggiore considerano alcuni casi nei quali normalmente il legislatore dei vari Paesi provvede ad altro titolo al risarcimento delle vittime (risarcimento danni di guerra, indennizzi alle vittime di eventi naturali catastrofici);

b) il principio della canalizzazione per cui unico responsabile del danno nucleare è l'esercente dell'impianto nucleare, anche se a determinare l'evento dannoso sia concorsa la colpa di altri e tale colpa sia anche accertata. Dal detto principio si è voluto ricavare anche un divieto di azioni di ricorso dell'esercente che abbia risarcito il danno contro ogni altra persona, anche se sia accertata la responsabilità della stessa. Unica eccezione per le azioni di ricorso è contro la persona fisica che abbia intenzionalmente causato il danno;

c) il principio della limitazione della responsabilità con riferimento non al patrimonio dell'utilizzatore, ma alle possibilità di copertura del rischio da parte dell'assicurazione o delle somme messe a disposizione dallo Stato. L'intervento dello Stato è previsto, infatti, secondo alcune legislazioni (es. la Germania occidentale) nel quadro della responsabilità dell'utilizzatore, mentre

per altre legislazioni lo stesso è previsto al di fuori di tale responsabilità. Lo stesso intervento può essere stabilito in misura predeterminata (es. legislazione tedesca), oppure attraverso successivi interventi del Parlamento (es. Gran Bretagna, Svizzera, Svezia). Mentre la Convenzione O.E.C.E. fissa il limite di responsabilità da un minimo di 5 milioni di dollari ad un massimo di 15 milioni, il progetto di Convenzione Euratom prevede, al di là della copertura della responsabilità attraverso l'assicurazione o altra forma di garanzia privata, l'intervento degli Stati fino a 70 milioni di dollari ed oltre tale limite un intervento degli Stati aderenti alla Convenzione in base ad un criterio di ripartizione che tiene conto sia della potenzialità degli impianti esistenti in ciascun Paese, sia della potenzialità economica dei Paesi stessi. Per la responsabilità civile delle navi a propulsione nucleare (Convenzione di Bruxelles) è stato seguito un sistema analogo. Infatti, mentre la responsabilità della nave nucleare si estende fino a 100 milioni di dollari, tale ammontare di responsabilità è coperto in parte con le assicurazioni private ed, oltre le possibilità assicurative, con l'intervento degli Stati licenziatari della nave nucleare;

d) la decorrenza della prescrizione che non dovrà avere inizio dal manifestarsi dell'evento dannoso, bensì dalla data dell'incidente nucleare (speciali regole sono previste per il caso di abbandono di rifiuti o residui radioattivi), il che costituisce una deviazione al principio che la prescrizione ha inizio dalla possibilità dell'azione e non da quella del verificarsi della causa determinatrice del danno. Se alcune legislazioni hanno mantenuto il termine della prescrizione trentennale, altre legislazioni, come la Svizzera e la Convenzione O.E.C.E., hanno previsto un termine di prescrizione decennale;

e) il principio dell'unità di giurisdizione per i giudizi di risarcimento da incidenti nucleari. Al detto principio, sia pure con necessari temperamenti dovuti alla specialità della materia, si è attenuta anche la Convenzione di Bruxelles, tenendo conto della possibilità di mantenere la competenza giurisdizionale sia dei tribunali del luogo dove

si è verificato il danno, sia di quelli dello Stato della licenza.

Gli aspetti più significativi dei principi giuridici del diritto nucleare in tema di responsabilità dell'operatore e che costituiscono una profonda deviazione dai principi del diritto comune sono essenzialmente due:

1) contrariamente a quanto stabilito da tutte le leggi (per il diritto italiano si ricorda l'articolo 2740 codice civile che stabilisce che il debitore risponde dell'adempimento della obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri), la responsabilità non investe il patrimonio dell'operatore, ma dovrà venire coperta dall'istituto della protezione finanziaria — *l'assicuratore* — e, quando sia prevista una responsabilità oltre la copertura assicurativa, dallo Stato in cui si trova l'impianto;

2) anche quando è stabilito che la causa dell'incidente in senso giuridico, sia la colpa di un terzo, non soltanto le vittime dell'incidente hanno azione per il risarcimento unicamente contro l'esercente, ma lo stesso esercente non ha un'azione di ricorso contro l'autore del fatto che sia causa dell'incidente stesso. In tal caso dovrebbe dirsi che l'impianto nucleare ed il suo funzionamento sono state soltanto le condizioni del verificarsi dell'evento dannoso, ma non la causa in senso tecnico-giuridico dello stesso.

Sembra, quindi, che per una sistematica giuridica del diritto nucleare sarebbe forse opportuno abbandonare il concetto di responsabilità, il quale è sempre legato al patrimonio dell'esercente ed al suo fatto, colposo e non colposo, che abbia in senso tecnico-giuridico efficacia causale dell'evento e non soltanto di semplice condizione per il verificarsi di esso. Non è certamente possibile in questa sede approfondire gli aspetti tecnico-giuridici del problema, ma sembra che, ove si abbandonasse il criterio della responsabilità per sviluppare quello dell'obbligo di una garanzia (protezione finanziaria) per un'attività considerata socialmente utile, ma nel tempo stesso pericolosa, potrebbero superarsi tutte le difficoltà giuridiche che si sono incontrate e che si incon-

trano nel cercare di coordinare i nuovi concetti del diritto nucleare con quelli del diritto tradizionale.

Se si ammette che la legge (legge interna o convenzione internazionale) stabilisce per l'attività nucleare un obbligo di garanzia (protezione finanziaria) per le conseguenze di tale attività, prescindendo dalla causa immediata che possa aver generato il danno, i difficili problemi dei limiti delle azioni di ricorso contro i terzi responsabili, dell'intervento dello Stato nel quadro o fuori del quadro della responsabilità dell'utilizzatore, possono essere avviati ad una soluzione razionale che non contrasta con il senso giuridico.

\* \* \*

Il disegno di legge in esame si ispira agli stessi principi sopra esposti accettati da tutti i Paesi che hanno una legge che tratta della responsabilità civile per danni derivanti da incidenti nucleari.

In particolare avendo il nostro Paese firmata la convenzione O.E.C.E. del 20 gennaio 1960 ed avendo partecipato ai lavori preparatori della convenzione in corso di esame da parte del Consiglio dei ministri della Comunità europea per l'energia atomica (Euratom) il disegno di legge governativo va modificato in qualche articolo per armonizzarlo con la citata convenzione O.E.C.E. della quale, per quanto firmata alcuni giorni dopo la presentazione al Senato del detto disegno di legge, il Ministero proponente non aveva potuto tener completamente conto perchè ancora non era a conoscenza del testo definitivo.

Inoltre in detta revisione si è anche tenuto conto del progetto di convenzione predisposto dalla Commissione della Comunità europea per l'energia atomica, in corso di approvazione da parte del Consiglio dei ministri di quella Comunità.

Tutto ciò premesso, e precisando che nella proposta di legge Montagnani Marelli ed altri l'argomento trattato nel presente capitolo non è stato contemplato, si passa all'esame dei singoli articoli del disegno di legge governativo.

\* \* \*

In detta materia acquistano particolare valore le definizioni della nomenclatura adottata, essendo necessario che essa corrisponda a quella internazionale e non sorgano dubbi di interpretazioni. Ciò è tanto più necessario in quanto le norme contemplate nel disegno di legge in esame non hanno soltanto valore interno, ma evidenti riflessi anche all'esterno del nostro Paese per i rapporti che si intrecciano tra le varie Nazioni in relazione allo sviluppo delle utilizzazioni dell'energia nucleare.

Seguendo pertanto la sistematica in uso nelle leggi straniere si è ritenuto opportuno premettere al disegno di legge in esame un nuovo capitolo dal titolo « definizioni » nel quale si sono riportate le definizioni espresse nella convenzione O.E.C.E. ormai da tutti accettate e, per quelle non menzionate in detta convenzione, si è fatto riferimento alle definizioni contenute nel trattato Euratom.

Ciò facendo si propone di sopprimere l'articolo 29 del disegno di legge governativo la cui parte valida è stata incorporata nel nuovo testo dell'articolo che tratta le anzidette definizioni.

\* \* \*

Sull'articolo 15 del progetto di legge governativo sono da farsi alcune osservazioni che qui appresso si elencano:

a) nelle definizioni espresse nell'articolo 1 del testo emendato non si fa menzione delle materie fissili speciali; esse sono comprese nella voce « combustibili nucleari » che vengono chiaramente definiti in base alla convenzione O.E.C.E., quindi la voce « materie fissili speciali » si propone venga soppressa;

b) nel comma secondo la responsabilità per il trasporto di materie nucleari è troppo succintamente espressa. Opportuno sembra sopprimere il comma e rinviare ad un nuovo articolo (16 del testo della Commissione) norme più precise e dettagliate;

c) il terzo comma subordina l'inizio della responsabilità nucleare a due condizioni:

che siano presenti nell'impianto delle sostanze nucleari e che per la loro qualità e quantità esse rendano possibile il verificarsi di incidenti nucleari. Si ritiene invece opportuno fare iniziare la responsabilità con la semplice presenza delle sostanze nucleari. In questo senso va emendato detto comma che per una migliore redazione dell'articolo viene posposto al comma terzo del testo della Commissione nel quale, per quanto detto sopra, viene sostituita alle parole « materie fissili speciali o delle materie radioattive » la più semplice dizione comprensiva delle due cose di « combustibili nucleari »;

d) si propone la soppressione anche del quarto comma trasferendo la definizione di « incidente nucleare » nell'articolo 1 del testo della Commissione;

e) al sesto comma (terzo nel testo della Commissione), che tratta della cessazione della responsabilità dell'esercente un impianto nucleare, si ritiene che sia più preciso stabilire che essa cessa dal momento che le materie nucleari siano prese in consegna da altra persona responsabile ai sensi di legge e non dal momento che esse siano legalmente trasferite ad altri;

f) nell'ultimo comma sembra che sia meglio precisare la natura del conflitto armato limitandolo ai casi di invasioni, guerra civile ed insurrezioni, perchè in caso di guerra valgono leggi speciali all'uopo emanate.

Come innanzi accennato, della responsabilità per danni in caso di trasporto si è preferito formarne oggetto di un nuovo articolo (articolo 16 del testo della Commissione).

La citata convenzione O.E.C.E. considera tali danni sul piano internazionale distinguendo i trasporti effettuati nell'ambito dei paesi contraenti da quelli effettuati con i paesi non contraenti stabilendo la responsabilità dell'esercente nucleare durante i trasporti che provengono dal suo impianto o che sono destinati all'impianto stesso, semprechè, in questo secondo caso, la responsabilità non sia attribuita all'esercente dell'impianto di provenienza.

L'esercente naturalmente viene liberato dalla responsabilità in caso di trasporto qua-

lora esso sia effettuato da trasportatori autorizzati (articolo 5 del disegno di legge della Commissione) a cui tale responsabilità sia trasferita per legge.

In base ai sopra esposti concetti è stato redatto il nuovo articolo.

L'articolo 16 del progetto di legge governativo ha adottato nel suo primo comma il principio della canalizzazione « della responsabilità dell'esercente » ammessa in tutte le legislazioni degli altri Paesi ed in particolare nella convenzione O.E.C.E. solidalmente con l'assicuratore o con chi abbia prestato una garanzia finanziaria.

Sembra però necessario integrare il primo comma contemplando anche l'ipotesi di canalizzazione dell'azione contro il trasportatore per il caso previsto nell'ultimo comma del precedente articolo 16 del testo della Commissione.

Sempre nell'articolo in esame, secondo il progetto governativo, la responsabilità dell'esercente ha inizio dopo il collaudo dell'impianto, mentre prima viene ammesso che l'azione possa essere esercitata anche contro i fornitori.

Nell'articolo 1 del testo della Commissione per « esercente di un impianto nucleare » si intende la persona designata o riconosciuta come tale dalla pubblica autorità competente.

Quindi è sempre e soltanto l'esercente responsabile rispetto a chiunque abbia subito il danno perchè egli soltanto è stato riconosciuto dall'autorità competente ed è lui che ne deve garantire la buona esecuzione ed il perfetto funzionamento. Ciò è tanto più vero se si pensa ai principi informativi che regolano in campo internazionale tutta la complessa materia della responsabilità civile basata sulla responsabilità oggettiva canalizzata verso un unico responsabile, come esposto nella introduzione del presente capitolo.

Nel senso sopra indicato si propone di modificare il primo comma dell'articolo 16 (articolo 17 del testo della Commissione) eliminando il riferimento al collaudo dell'impianto ed estendendo la responsabilità al trasportatore autorizzato. Conseguentemente si sopprime il secondo comma, mentre identico rimane il terzo comma, aggiungendo

però un ultimo comma nel quale, fermo restando che l'istituto assicuratore non ha rivalsa verso l'esercente, il danneggiato ovviamente deve dedurre dalla sua richiesta di risarcimento verso quest'ultimo quanto egli abbia percepito da istituti di assicurazione sociale o facoltativa, per evitare un indebito arricchimento.

L'articolo 17 del progetto di legge governativo prevede la rivalsa, oltretutto in caso di dolo, anche nel caso di colpa grave del terzo, ma dichiara valida ad ogni effetto la clausola di rinuncia alla rivalsa contro il fornitore o il trasportatore di materie nucleari.

La Convenzione O.E.C.E. conserva il diritto di rivalsa solo in caso di dolo, nonchè nei casi in cui la rivalsa è contrattualmente prevista.

Tale norma è più aderente alla realtà ed ha carattere più generale in quanto non si porrà mai il caso negativo di rinuncia alla rivalsa, ma solo quello positivo di una clausola di rivalsa espressamente prevista in contratto.

In tale senso si propone di emendare il primo comma dell'articolo 17 e di sopprimere il secondo comma (articolo 18 del testo della Commissione).

L'articolo 18 del disegno di legge governativo (19 della Commissione) determina i limiti delle indennità per danni alle persone ed alle cose.

La legislazione nucleare inglese ha limitato la responsabilità dell'esercente ad una somma globale per installazione e per la durata della licenza di esercizio. Allo stesso criterio si sono attenute le leggi nucleari svizzere, svedesi e giapponesi.

Invece la Convenzione O.E.C.E. ed il progetto di Convenzione Euratom (in analogia di quanto attuato dalla legge nucleare americana e da quella tedesca) ha mantenuto fermo il tradizionale criterio della responsabilità per incidente.

Avendo il nostro Paese firmato la Convenzione O.E.C.E. e facendo inoltre parte della Comunità europea dell'energia atomica si ritiene preferibile inserire nella presente legge il concetto di responsabilità per incidente con la clausola che qualora a causa del verificarsi di un incidente la garanzia

della responsabilità civile venga ad essere diminuita, l'esercente è tenuto a ricostituire la garanzia originaria entro il termine e nella misura che verrà stabilita dal Ministero dell'industria.

Circa il limite massimo delle indennità dovute dall'esercente per danni alle persone ed alle cose si propone di fissarla globalmente in lire 3.150 milioni che rappresenta il limite minimo previsto nella Convenzione O.E.C.E. (cinque milioni di dollari).

Tale proposta viene fatta per non gravare eccessivamente l'esercizio degli impianti nucleari del costo dei premi di assicurazione anche in relazione a quanto verrà esposto successivamente circa una garanzia sussidiaria dello Stato.

In tal senso si propone di emendare i due primi commi dell'articolo in esame.

Per gli impianti a scopo esclusivamente didattico anzichè limitare la facoltà del Ministero dell'industria e del commercio di concerto con quello della pubblica istruzione a ridurre l'importo della garanzia finanziaria fino ad un minimo di tre miliardi di lire, si ritiene opportuno stabilire che tale garanzia sia fissata in un importo minore quando possa ritenersi che il pericolo dei danni sia limitato.

Difatti impianti nucleari per uso didattico possono essere di tipi diversissimi per scopi diversi e le loro proporzioni possono anche essere di pericolosità molto ridotta; quindi rendere obbligatoria una garanzia di ben tre miliardi di lire, può risultare eccessiva.

Un concetto nuovo si propone di introdurre nell'articolo in esame: l'intervento dello Stato.

La Convenzione O.E.C.E. rinvia nel suo articolo 15 alle legislazioni nazionali « le misure necessarie per accrescere l'importanza dei risarcimenti previsti dalla Convenzione ».

Tale disposizione si riferisce in particolare ad un intervento statale per risarcimento di danni di eccezionale portata. Allacciandosi a quanto sopra, nel progetto di Convenzione Euratom in corso di stipulazione tra i sei Paesi membri della Comunità viene regolata in maniera uniforme questo intervento dello Stato.

D'altronde tale principio è già stato codificato nella legge atomica U.S.A. (500 milioni di dollari), in quella tedesca (500 milioni di DM pari a 80 miliardi di lire) e nelle leggi inglese, svizzera e svedese nelle quali l'intervento finanziario dello Stato viene fissato caso per caso per ogni singolo incidente nucleare di portata eccezionale dai rispettivi Parlamenti nazionali.

Il Governo italiano risulta che ha già dato il suo accordo, per quanto riguarda la garanzia dello Stato, al progetto di convenzione Euratom che fissa nell'importo di 43.400 milioni di lire detta garanzia sussidiaria.

Sembra quindi opportuno adeguarci fin da ora a quanto stabilito in sede Euratom proponendo un comma aggiuntivo all'articolo in esame, soprattutto tenendo presente che tale garanzia ha principalmente un valore psicologico nelle popolazioni che vivono in prossimità degli impianti nucleari, in quanto la severità delle norme di sicurezza ed il continuo controllo degli impianti dovrebbero fare escludere la possibilità di una catastrofe di entità tale da rendere necessario un risarcimento di danni per un importo così elevato.

Opportuno sembra aggiungere un ultimo comma che limita il risarcimento per ogni persona lesa al massimo di 30 milioni di lire.

L'articolo 19 (20 della Commissione) si riferisce all'obbligo della garanzia finanziaria per i trasporti di materie nucleari. L'emendamento proposto estende la garanzia sussidiaria dello Stato anche ai trasporti anzidetti.

Nell'articolo 20 (21 della Commissione) viene resa obbligatoria l'assicurazione o altra garanzia finanziaria per danni avvenuti a seguito di incidenti nucleari per gli importi di cui al precedente articolo 19.

A tale proposito sarà bene precisare nel primo comma dell'articolo che tale assicurazione o garanzia debba essere fornita non soltanto dall' esercente, ma anche dal trasportatore autorizzato che, in base a quanto previsto dal precedente articolo, può sostituirsi all' esercente.

Sempre per quanto riguarda i trasporti, si reputa opportuno che venga precisato che

l'assicurazione o la garanzia per un trasporto non possa in alcun caso essere sospesa prima che il trasporto abbia termine; mentre, per quanto riguarda la assicurazione o la garanzia per un impianto nucleare, essa può essere sospesa soltanto dopo un preavviso di tre mesi notificato al Ministero dell'industria e commercio che dovrà adottare i conseguenti provvedimenti.

È opportuno poi precisare che la non sequestrabilità e non pignorabilità si riferisce agli indennizzi dovuti per danni causati da incidenti nucleari eliminando l'esclusione prevista nel disegno di legge governativo per crediti derivanti da indennizzi derivanti da incidenti nucleari. Con tale emendamento si sancisce un ulteriore vantaggio per il danneggiato, impedendo che terzi creditori del danneggiato stesso possano fare atti esecutivi su quel cespite destinato esclusivamente al risarcimento del danno nucleare.

Nell'articolo 21 (22 della Commissione) che tratta dell'imposta di assicurazione sui premi corrisposti e dell'imposta sulle fideiussioni, si propone che il primo comma venga soppresso perchè la materia è stata regolata con la legge tributaria delle assicurazioni del 29 novembre 1961, n. 1216.

Nel secondo comma invece si propone di ridurre l'imposta di quanto dovuto per le fideiussioni dall'1 per mille allo 0,1 per mille per non rendere troppo gravosa tale imposta.

L'articolo 22 (23 della Commissione) fissa i termini della prescrizione per iniziare la azione di risarcimento di danni. In esso non vi è nulla da osservare salvo che si propone di estendere i termini per la proponibilità dell'azione di risarcimento anche ai danni dovuti a furto, perdita od abbandono di sostanze nucleari.

Il termine di dieci anni per la proponibilità dell'azione previsto nel disegno di legge governativo risponde alla necessità di poter garantire l'attività dell' esercente l'impianto nucleare con un'assicurazione privata o con altra forma di garanzia, che non è possibile ottenere su nessun mercato assicurativo o finanziario oltre il periodo del decennio. Tale termine risponde inoltre alla necessità

tecnica di un accertamento rigoroso del nesso di causalità, accertamento che è estremamente difficile per i danni che si verificano dopo il decennio per i quali ciò è possibile solo in sede statistica, rilevando che l'aumento di alcune delle malattie (cancro, leucemia), che si verificheranno nella zona dove avvenne l'incidente, sono dovute all'incidente stesso, senza però rendere possibile stabilire il nesso di causalità per i casi concreti.

D'altro canto il danno alle persone può verificarsi anche dopo trascorsi dieci anni dall'incidente nucleare; e nella detta situazione si è ritenuto opportuno di adottare una soluzione che ha precedenti nella legislazione della Confederazione svizzera (articoli 19-37 della legge federale 23 dicembre 1959, sull'utilizzazione pacifica dell'energia atomica e la protezione contro le radiazioni, ed ordinanza del Governo federale del 13 giugno 1960) prevedendo la istituzione di un Fondo per i danni differiti (articolo 24 del testo della Commissione).

L'articolo 23 (25 della Commissione) che tratta della procedura giudiziaria si propone che venga emendato con l'aggiunta di norme più dettagliate.

Si propone infine di sopprimere il terzo comma del testo governativo in relazione alla soppressione proposta al primo comma dell'articolo 18 (testo governativo) della clausola che prevede la ripartizione dell'importo della garanzia per due terzi per danni alla persona ed un terzo per danni alle cose.

Difatti avendo fissato l'indennità dovuta dall'esercente di un impianto nucleare globalmente in 3.150 milioni di lire viene a cadere il detto comma.

#### CAP. IV

#### DEI BREVETTI

Il progetto governativo non tratta la materia dei brevetti, mentre essa viene trattata diffusamente nella proposta di legge dei senatori Montagnani Marelli ed altri.

È però da tenere presente che nell'articolo 15 della legge 11 agosto 1960, n. 933, vie-

ne stabilito che « l'Ufficio centrale brevetti e marchi del Ministero dell'industria e del commercio provvede all'adempimento delle formalità previste nell'articolo 16 del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica ».

Tale norma riguarda però soltanto l'impegno assunto dal Governo italiano di comunicare alla Commissione amministrativa dell'Euratom le domande di brevetti pervenute da ogni Stato membro in materia nucleare e la procedura da seguire per l'esame delle domande stesse.

Per quanto riguarda la proposta di legge Montagnani Marelli ed altri si osserva quanto segue:

In base all'articolo 29, tutti i risultati e le realizzazioni ottenute con il finanziamento o comunque per conto del C.N.R.N. e dell'E.N.E.N. sarebbero di proprietà dello Stato.

Tale articolo è in contrasto con l'articolo 10 del Trattato dell'Euratom, secondo il quale la Commissione della C.E.E.A. può affidare per contratto l'esecuzione di determinate parti del programma di ricerche della Comunità a Stati membri, persone o imprese eccetera, senza peraltro che i risultati delle ricerche così eseguite siano necessariamente di proprietà della Comunità europea committente.

Sono, infatti, attualmente in corso a Bruxelles gli studi per elaborare una politica dei brevetti, particolarmente dei brevetti di base, che possono essere il risultato delle ricerche previste all'articolo 10 del Trattato della C.E.E.A.

Si tratta, infatti, di elaborare certi principi generali che dovranno essere tenuti presenti dalla Commissione nella stipulazione dei contratti di ricerche affidati ai sensi dell'articolo 10 senza peraltro che tali principi o schemi possano portare a soluzioni di assoluta rigidità.

Trattasi, infatti, di materia contrattuale per la quale le condizioni da stipulare sono in relazione all'entità del finanziamento (che può essere totale o parziale) e dell'assistenza tecnica prestata dal committente.

Occorre tenere presente che nell'attività inventiva non possono sopprimersi integral-



mente i diritti dell'inventore senza pregiudicare gravemente il risultato della ricerca tecnica.

La norma di cui al successivo articolo 30 del disegno di legge Montagnani deve ritenersi o inutile o contraria ai principi della Carta costituzionale italiana: inutile, in quanto l'articolo 60 delle vigenti disposizioni legislative in materia di brevetti già attribuisce allo Stato la facoltà di espropriare diritti di brevetto per la pubblica utilità. Ove, però, con la disposizione proposta — dove è detto che l'esproprio può venire anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 60 soprarichiamato — si volesse intendere che la facoltà di esproprio persisterebbe anche al di fuori ed a prescindere i comprovati motivi di interesse generale, si verrebbe a derogare al principio formulato all'articolo 42 della Costituzione.

Anche per la disposizione dell'articolo 32 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Montagnani Marelli ed altri, sembra che siano codificate delle norme che verrebbero a restringere in modo sostanziale le facoltà riconosciute, oltre che agli Stati membri, alle persone che ne hanno diritto dal Trattato istitutivo della C.E.E.A. Pertanto, anche su tale articolo, non possono non farsi le più ampie riserve.

Sembra, viceversa, potersi esprimere una opinione positiva sulla norma contenuta nell'articolo 33 del disegno di legge Montagnani, per il quale, peraltro, pare più idonea la redazione che si propone di introdurre quale articolo aggiuntivo al disegno di legge governativo (articolo 26).

Analogamente, si ritiene opportuno proporre il testo di un ulteriore articolo aggiuntivo (articolo 27), che riconosce al Ministro dell'industria e del commercio la facoltà di concedere licenze di pubblico interesse, dando ad esso la facoltà di determinare la misura dell'indennizzo per l'utilizzazione del brevetto in relazione al fatto che lo Stato abbia o no contribuito con propri finanziamenti alle ricerche.

Per quanto riguarda gli altri articoli proposti dal senatore Montagnani Marelli si osserva che l'articolo 31 non è accettabile

non avendo accettato la costituzione dell'E.N.E.N. I contatti con l'Euratom vengono mantenuti dal Ministero dell'industria e commercio a mezzo del suo ufficio brevetti e nei limiti previsti dal trattato istitutivo di detta Comunità.

L'articolo 33 decade anche per la stessa ragione sopra esposta e comunque la procedura circa la comunicabilità delle domande all'Euratom è regolata dal citato articolo 16 del Trattato.

#### CAPO V.

#### DISPOSIZIONI PENALI

Disposizioni penali per omissione di denuncia di materiali, per commercio non autorizzato di minerali e materie grezze e materie radioattive, per l'esercizio non autorizzato di impianti nucleari, per uso non autorizzato di impiego di isotopi radiattivi sono previste sia nel disegno di legge governativo sia nella proposta di legge Montagnani Marelli ed altri; la Commissione ha ritenuto che tanto le pene detentive che quelle pecuniarie siano state previste in misura eccessivamente modesta nei due disegni di legge in relazione alle infrazioni commesse che possono provocare danni anche enormi. Pertanto gli articoli 24, 25, 26 del disegno di legge governativo sono stati emendati aumentando congruamente le dette pene (articoli 28, 29 e 30 del testo della Commissione).

#### CAPO VI.

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Come è stato illustrato in precedenza, è stata esclusa la possibilità per i privati di esercitare impianti nucleari per la produzione dell'energia elettrica. Essi possono essere solo costruiti e gestiti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica, ma è evidente che anche essi dovranno essere assoggettati alle disposizioni del disegno di legge in esame

per quanto riguarda tutta la materia trattata.

Si è reso così indispensabile proporre un articolo aggiuntivo (33) che estende anche agli impianti elettronucleari tutte le norme del presente disegno di legge.

Si propone la soppressione dell'articolo 29 del testo del Governo poichè le « definizioni » in esso contenute sono state riportate, completate ed armonizzate con la convenzione O.E.C.E. nel primo articolo del presente disegno di legge.

Così pure si propone la soppressione dell'articolo 31 del testo del Governo che tratta delle autorizzazioni per la costruzione di centrali elettronucleari che sono state stralciate dal disegno di legge in esame perchè di competenza del costituendo E.N.E.L.

Rimane invece immutato l'articolo 30 (articolo 34 del testo della Commissione) che afferma che nulla è innovato per quanto concerne la vigilanza in materia di prevenzione infortuni, di igiene del lavoro, di igiene del suolo e dell'abitato in materia di industrie insalubri, nonchè di quanto attiene alla sicurezza degli impianti sottoposti alla associazione per il controllo della combustione.

Si propone inoltre l'approvazione dell'articolo 32 del testo governativo (articolo 35 del testo della Commissione) che prevede il rafforzamento ed il riordinamento dei ruo-

li organici del Ministero dell'industria e del commercio per adeguarli alle attribuzioni conferite in base al presente disegno di legge. L'aumento del personale non potrà però superare le 40 unità.

Infine si propone un articolo aggiuntivo (36) che stanziava a favore del detto Ministero la somma di lire 100 milioni per le maggiori spese da sostenere per il funzionamento del servizio che si occupa delle attività nucleari.

\* \* \*

Onorevoli senatori, si è così giunti alla fine dell'esame dei due disegni di legge menzionati. La complessità della materia ha richiesto un lavoro lungo e dettagliato non sempre agevole per le incertezze che ancora sussistono per regolare questa nuova attività in continuo sviluppo ed evoluzione in tutti i Paesi del mondo. Tale evoluzione e sviluppo è necessario che venga seguito e bisogna tenerne conto per adeguare la legislazione nazionale a quella internazionale; ma comunque si raccomanda l'approvazione del presente disegno di legge nel testo emendato, proposto dalla Commissione, perchè è urgente che il nostro Paese abbia una sua legislazione anche se questa in avvenire debba essere aggiornata e completata.

BATTISTA, *relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI  
MONTAGNANI MARELLI ED ALTRI

**Ricerca e applicazione dell'energia nucleare  
(n. 468)**

**TITOLO I****CAP. I**

**DEL COMITATO  
PER L'ENERGIA ATOMICA (C.E.A.)**

**Art. 1.**

È istituito il Comitato nazionale per l'energia atomica, composto di 9 membri. Sono membri del Comitato: i Ministri per le partecipazioni statali, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici, per l'istruzione pubblica, per la sanità, per il lavoro e la previdenza sociale, per il tesoro, per il bilancio, nonché i Presidenti del C.N.R.N. e dell'E.N.E.N.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato.

Il Comitato fissa le direttive in materia nucleare nel campo della ricerca e delle applicazioni.

**Art. 2.**

Alle dipendenze del Comitato nazionale per l'energia atomica sono istituiti:

a) il Consiglio nazionale per le ricerche nucleari (C.N.R.N.);

b) l'Ente nazionale per l'energia nucleare (E.N.E.N.).

**CAP. II****Art. 3.**

Il Consiglio nazionale per le ricerche nucleari (C.N.R.N.) con personalità giuridica di diritto pubblico ha sede in Roma.

Il C.N.R.N. ha lo scopo:

1) di promuovere, coordinare, effettuare studi e sperimentazioni nel campo della fisica nucleare, nel campo della ricerca, coltivazione e preparazione delle materie prime fonti di materiali nucleari speciali, della produzione degli stessi e nel campo delle applicazioni civili dell'energia nucleare;

2) di esercitare la vigilanza scientifica e tecnica sulle attività industriali connesse all'impiego delle materie prime fonti e dei materiali nucleari speciali e sulla produzione dell'energia nucleare; di provvedere al collaudo ed alla vigilanza sugli impianti di produzione, rigenerazione e utilizzazione dei materiali sopra indicati;

3) di promuovere ed incoraggiare la formazione professionale e tecnica di esperti in materia di energia nucleare e sua utilizzazione;

4) di dare parere all'Amministrazione dello Stato in tutte le questioni relative alle materie prime fonti ed ai materiali nucleari speciali ed alla produzione dell'energia nucleare;

5) di mantenere i rapporti e sviluppare la collaborazione tecnico-scientifica con le organizzazioni industriali e con gli enti stranieri o internazionali che operano nel campo nucleare;

6) di assolvere a tutti gli altri compiti, anche di carattere esecutivo, ad esso delegati delle Amministrazioni dello Stato in materia di energia nucleare.

Sono organi del C.N.R.N.:

- 1) il Presidente;
- 2) il Comitato direttivo;
- 3) la Giunta amministrativa;
- 4) il Collegio dei revisori.

**Art. 4.**

Il Presidente dirige l'attività del C.N.R.N. di cui ha la rappresentanza legale; presiede il Comitato direttivo e la Giunta amministrativa; riferisce annualmente al Comitato dei ministri, di cui all'articolo 2, sulle attività scientifiche, tecniche ed applicative svolte dal C.N.R.N.

Il Presidente è nominato per quattro anni con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato stesso ed è rieleggibile.

#### Art. 5.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di questi.

Il Segretario generale cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e della Giunta amministrativa e dirige l'attività degli uffici del C.N.R.N.

Il Vice Presidente ed il Segretario generale sono nominati per quattro anni con deliberazione del Comitato, adottata con la maggioranza qualificata, sono scelti fra i membri del Comitato e sono rieleggibili.

#### Art. 6.

Le cariche di Presidente e di Segretario generale sono incompatibili con altra attività di carattere continuativo.

#### Art. 7.

Fanno parte del Comitato direttivo il Presidente, nonchè 15 membri componenti nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri in base alle designazioni ed ai requisiti seguenti:

a) due designati dal Consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche;

b) due designati dall'Ente nazionale per l'energia nucleare;

c) sei scelti fra i professori di ruolo delle Università o degli Istituti superiori, dei quali quattro devono essere studiosi di fisica, chimica o ingegneria nucleari e due esperti in economia e diritto;

d) uno designato dalla Accademia dei Lincei;

e) quattro designati rispettivamente dai Ministri delle partecipazioni statali, dell'in-

dustria, della pubblica istruzione e della sanità.

In caso di vacanza, dovuta a qualsiasi causa, si procederà, con i criteri di cui sopra, alla sostituzione dei membri del Consiglio i quali resteranno in carica per il periodo di tempo residuo.

Il Comitato direttivo si rinnova per intero ogni quattro anni. I membri uscenti possono essere riconfermati.

#### Art. 8.

Il Comitato direttivo potrà costituire Commissioni di esperti per l'esame, lo studio e la realizzazione di programmi particolari, chiamando a farne parte anche elementi non appartenenti ad esso.

#### Art. 9.

Il Comitato direttivo delibera:

a) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo del C. N. R. N.;

b) sui programmi generali del C.N.R.N.;

c) sui pareri previsti al comma quarto dell'articolo 1;

d) su ogni altra materia ad esso sottoposta dal Presidente, su richiesta scritta di almeno sei componenti.

Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente ordinariamente ad intervalli non superiori a tre mesi e in via straordinaria ogni qualvolta debba deliberare ai sensi delle lettere c) e d) del precedente comma.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato direttivo è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

#### Art. 10.

La Giunta amministrativa è costituita dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario generale e da altri due membri eletti nel proprio seno dal Comitato direttivo.

La Giunta amministrativa ha la responsabilità amministrativa del C.N.R.N., cura

la gestione economica e patrimoniale del C.N.R.N., compila il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

#### Art. 11.

La gestione annuale del C.N.R.N. decorre dal 1° luglio al 30 giugno di ciascun anno.

Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all'approvazione del C.E.A. di cui all'articolo 1, entro il 1° maggio di ciascun anno.

Il conto consuntivo del C.N.R.N. deve essere approvato dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

#### Art. 12.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, è nominato il Collegio dei revisori dei conti del C.N.R.N., composto di tre membri effettivi e due supplenti, così designati:

un revisore effettivo con funzione di Presidente del Collegio ed un revisore supplente nominati dal Ministro per il tesoro;

un revisore effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro per le partecipazioni statali;

un revisore effettivo nominato dal Ministro per le finanze.

I revisori provvedono al controllo della gestione amministrativa e finanziaria del C.N.R.N. e riferiscono al Ministro per il tesoro sul conto consuntivo.

Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

#### Art. 13.

A favore del C.N.R.N., per il raggiungimento delle sue finalità, è autorizzata la concessione di un fondo iniziale di 50 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60,

### CAP. III

#### Art. 14.

L'Ente nazionale per l'energia nucleare, (E.N.E.N.), con personalità giuridica di diritto pubblico ha sede in Roma ed ha il compito di:

a) promuovere le applicazioni di pace dell'energia nucleare, intese allo sfruttamento e alla conversione di essa in altre forme di energia, allo scopo di elevare le possibilità di sviluppo economico e industriale del Paese, predisponendo a questo fine un piano organico per la costruzione di reattori nucleari per produzione di energia e curandone l'attuazione;

b) promuovere e curare la prospezione, la ricerca e lo sfruttamento dei minerali, la produzione e l'approvvigionamento dei materiali che interessano l'energia nucleare;

c) promuovere la diffusione delle applicazioni degli isotopi radioattivi in tutti i campi, curare la produzione e l'importazione di essi in conformità ai bisogni del Paese e assicurarne un impiego razionale ed esente da pericolo per la salute pubblica.

#### Art. 15.

L'E.N.E.N. è diretto ed amministrato da un Consiglio direttivo costituito da 18 membri dei quali:

1 designato dal Ministero dell'istruzione pubblica;

1 designato dal Ministero delle partecipazioni statali;

1 designato dal Ministero dell'industria e commercio;

1 designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

1 designato dal Ministero dei lavori pubblici;

1 designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

1 designato dal Ministero del tesoro;

1 designato dal Ministero per la sanità;

3 designati dal Consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche;

1 designato dalla Accademia nazionale dei Lincei;

6 esperti, scelti fra i professori universitari di ruolo, di cui 3 designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.

Tutti i membri del Consiglio direttivo vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente. Salvo i casi in cui sia prescritta una maggioranza speciale, esso prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'E.N.E.N.

I membri del Consiglio direttivo, durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

#### Art. 16.

L'appartenenza al Consiglio direttivo dell'E.N.E.N. è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività, fissa o retribuita, a favore di imprese private e con la partecipazione ai Consigli di amministrazione delle medesime.

#### Art. 17.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, è nominato il Collegio dei revisori dei conti dell'E.N.E.N., composto di tre membri effettivi e due supplenti così designati:

a) un revisore effettivo con funzione di presidente del Collegio ed un revisore supplente nominati dal Ministro del tesoro;

b) un revisore effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro per le partecipazioni statali;

c) un revisore effettivo nominato dal Ministro delle finanze.

I revisori provvedono al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'E.N.E.N. e riferiscono al Ministro per il

tesoro ed al C.E.A. sul conto consuntivo. Durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

#### Art. 18.

A favore dell'E.N.E.N., per il raggiungimento delle sue finalità, è autorizzata la concessione di un fondo iniziale di lire 150 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

#### CAP. IV

#### Art. 19.

I fondi per il finanziamento del C.N.R.N. e dell'E.N.E.N. saranno determinati annualmente in base ai bilanci preventivi che deliberati dai rispettivi consigli saranno sottoposti, nel dicembre di ogni anno, al C.E.A., previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 20.

I Consigli direttivi del C.N.R.N. e dell'E.N.E.N. dovranno sottoporre ogni anno al C.E.A. per l'approvazione, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 20, un conto consuntivo delle entrate e delle spese ed una relazione sulla attività svolta nell'anno precedente.

Conti consuntivi e relazioni sono presentati al Parlamento in allegato al conto consuntivo della Presidenza del Consiglio.

#### Art. 20.

È istituita una Commissione parlamentare per l'energia nucleare, composta di 9 senatori e 9 deputati, i cui membri sono designati dal Presidente del Senato e della Camera dei deputati, con il compito generale di controllare che l'operato del C.E.A. sia sempre rispondente ai suoi fini istituzionali.

A tal fine la Commissione ha tutti i poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta. Nello svolgimento dei suoi compiti la Commissione può avvalersi di esperti.

Essa esprime pareri vincolanti e raccomandazioni al C.E.A., sulla cui attività riferisce al Parlamento.

#### Art. 21.

Il C.E.A. può effettuare l'assunzione del personale.

Le norme per l'assunzione, l'organico, lo stato giuridico, il trattamento retributivo e previdenziale del personale assunto dal C.E.A. saranno stabilite, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento deliberato dal Comitato direttivo e sottoposto all'approvazione del Comitato di ministri di cui all'articolo 2.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro, può essere disposto su richiesta del Presidente del C.E.A. e previo consenso dell'Amministrazione interessata, il comando, presso gli uffici del C.E.A., di personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato.

Il personale comandato, ai sensi dei commi precedenti, sarà collocato fuori ruolo.

L'onere relativo alle competenze tutte del personale statale comandato graverà sui fondi del C.E.A.

## TITOLO II

### CAP. I

#### Art. 22.

La proprietà dei combustibili nucleari è riservata allo Stato.

Sono pure riservati allo Stato l'importazione, la esportazione dei combustibili nucleari, la proprietà degli impianti destinati alla loro produzione nonchè dei sottoprodotti radioattivi.

L'esercizio degli impianti destinati alla produzione, trasformazione ed utilizzazione a qualsiasi scopo dei combustibili nucleari, purchè tale scopo non sia la produzione di energia elettrica, può essere affidato in concessione dallo Stato a privati.

A tale fine provvede l'E.N.E.N.,

#### Art. 23.

Chiunque si trovi in possesso di materie prime fonti di combustibili nucleari, o di combustibili nucleari, o abbia scoperto giacimenti di materie prime fonti di combustibili nucleari è tenuto a farne denuncia all'E.N.E.N. entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Nel caso della scoperta di giacimenti successiva alla data di entrata in vigore della presente legge i termini per la denuncia da parte dello scopritore decorrono dalla data della scoperta.

L'E.N.E.N., ricevuta la denuncia, dà opportune disposizioni per la presa di possesso dei giacimenti, per la custodia delle materie prime fonti di combustibili nucleari, dei combustibili nucleari, nonchè per il loro impiego, corrispondendo al denunciante un equo indennizzo.

#### Art. 24.

Chiunque si trovi in possesso di sostanze radioattive di attività complessivamente superiore a 100 mila *rutheford* deve farne denuncia all'E.N.E.N. non oltre 5 giorni dal momento in cui la detenzione si è avverata.

Nei casi previsti dal comma precedente l'E.N.E.N. esercita la opportuna sorveglianza.

Rimangono ferme le norme in vigore sui poteri dell'autorità sanitaria per quanto concerne il commercio, la detenzione e l'utilizzazione di sostanze radioattive.

#### Art. 25.

Chiunque in violazione delle disposizioni contenute nella presente legge detenga, senza farne denuncia all'E.N.E.N., materie prime fonti di combustibili nucleari o combustibili nucleari è punito con la multa da lire 10.000 a lire 1.000.000, salvo che il fatto costituisca un reato più grave.

Parimenti, chiunque trasformi o utilizzi comunque sostanze di cui al comma precedente, o coltivi giacimenti di materie prime

fonti di combustibili nucleari o commerci, esporti ed importi le medesime è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.

#### Art. 26.

Chiunque ometta di fare la denuncia prevista dall'articolo 24 è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000.

#### Art. 27.

La condanna prevista per i reati di cui agli articoli precedenti importa la confisca di tutto quanto si riferisce al commesso reato, salvo la applicazione delle eventuali sanzioni amministrative.

#### Art. 28.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, d'intesa con l'E.N.E.N., sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9, saranno emanate le disposizioni e le norme relative alla detenzione, lavorazione e commercio dei sottoprodotti radioattivi in accordo con il Ministero della sanità.

#### Art. 29.

Tutti i risultati e le realizzazioni ottenuti con il finanziamento o comunque per conto del C.N.R.N. e dell'E.N.E.N. sono di proprietà dello Stato.

### CAP. II

#### Art. 30.

I diritti di brevetto il cui oggetto sia specificamente nucleare o direttamente connesso ed essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare, anche se derivanti da domande in corso, possono essere espropriati dall'E.N.E.N., anche al di fuori dei limiti posti dall'arti-

colo 60 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1126.

#### Art. 31.

L'E.N.E.N. curerà di tenere contatti con la Commissione dell'Euratom, onde ottenere direttamente dalla stessa tutte le cognizioni in materia nucleare che essa fornirà allo Stato, a privati e alle imprese.

I privati e le imprese debbono tenere edotto l'E.N.E.N. delle cognizioni loro fornite dalla Commissione.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione e nei casi più gravi con l'arresto sino ad un anno.

#### Art. 32.

Le persone e le imprese nazionali che, a norma dell'articolo 12 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, hanno diritto di beneficiare di licenze o di sublicenze d'uso non esclusivo, su brevetti, su titoli di protezione temporanei, su modelli di utilità o domande di brevetto che sono proprietà della Comunità, debbono trasmettere la domanda previamente all'E.N.E.N. che a suo insindacabile giudizio giudicherà sull'opportunità dell'inoltro della domanda alla Comunità e sui limiti d'uso della licenza nel caso di accoglimento della domanda da parte della Comunità.

#### Art. 33.

Non appena una domanda di brevetto o di modello di utilità il cui oggetto sia specificamente nucleare, o direttamente connesso ed essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare dello Stato, è depositata, il contenuto della domanda stessa sarà immediatamente comunicato all'E.N.E.N. a cura dell'Ufficio brevetti.

Ogni comunicazione all'estero, anche nell'ambito dei Paesi della Comunità dell'Euratom del contenuto di domande e di brevetti



relativi all'oggetto di cui al comma precedente, non potrà essere effettuata se prima su di essa non sarà interpellato l'E.N.E.N.

#### Art. 34.

Ai lavoratori che prestino la propria attività in imprese aventi per oggetto la ricerca, la coltivazione e la preparazione di materie prime fonti di materiali nucleari speciali, nonché la produzione degli stessi e la loro utilizzazione o impiego per attività industriali, sono estese le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive integrazioni.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro relativamente alle attività connesse con l'energia nucleare.

Nell'emanazione di tali norme il Governo terrà conto delle condizioni tecniche della produzione, delle esigenze di sicurezza in relazione al metodo di lavoro e delle esigenze igieniche del lavoro medesimo, anche in conformità delle norme fondamentali emanate dalla Comunità europea dell'energia atomica ai sensi del capo III del relativo Trattato ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

#### Art. 35.

A tutte le operazioni, gli atti e i contratti concernenti l'E.N.E.N. si applicano le norme di cui all'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sull'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno.

#### Art. 36.

Le opere necessarie per l'esecuzione dei compiti del C.N.R.N. e dell'E.N.E.N. sono, con decreto del Ministro dell'industria e del commercio e previo parere del Comitato di Ministri di cui all'articolo 2, dichiarate di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Con le stesse modalità le opere predette possono essere dichiarate urgenti, ed indifferibili ai sensi dell'articolo 71 della stessa legge 25 giugno 1865, n. 2359.

#### Art. 37.

I Consigli direttivi dell'E.N.E.N. e del C.N.R.N. redigeranno lo schema delle norme di attuazione della legge e quello del regolamento esecutivo e presenteranno gli schemi stessi al Ministero delle partecipazioni statali entro 4 mesi dalla pubblicazione della presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

—

**Impiego pacifico dell'energia nucleare**  
(n. 940-bis) (1)

—

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

**Impiego pacifico dell'energia nucleare**

—

## CAPO I

## DEFINIZIONI

## Art. 1.

Per l'applicazione della presente legge valgono le definizioni concernenti le materie fissili speciali, l'uranio arricchito, le materie grezze nonchè i minerali definiti nell'articolo 197 del Trattato che istituisce la comunità europea dell'energia atomica approvata con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Sempre per l'applicazione della presente legge ai fini delle disposizioni sulla responsabilità civile valgono inoltre le seguenti definizioni:

a) per « incidente nucleare » si intende ogni fatto o serie di fatti aventi la stessa origine che abbiano causato un danno sempre che questo fatto o questi fatti o alcuni dei danni da essi causati provengano o risultino dalle proprietà radioattive oppure dalla combinazione delle dette proprietà radioattive e di quelle tossiche, esplosive o comunque dannose dei combustibili nucleari o dei prodotti o residui radioattivi;

b) per « impianti nucleari » si intendono i reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; gli impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; gli impianti per la separazione degli isotopi; gli impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradiati; gli impianti di deposito delle materie nucleari escluso il deposito in corso di spedizione, nonchè tutti gli altri impianti nei

(1) Tra parentesi è riportata l'originaria numerazione degli articoli nel disegno di legge n. 940.

(Segue: *Testo del Governo*).

### CAPO I (II)

#### DEI MATERIALI ED IMPIANTI NUCLEARI

##### Art. 1 (18)

Le concessioni per i minerali definiti al comma quarto dell'articolo 197 del Trattato della Comunità europea dell'energia atomica, approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, sono accordate con le norme fissate dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Del Consiglio superiore delle miniere fa parte un rappresentante del Comitato nazionale per l'energia nucleare nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su pro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

quali dei combustibili nucleari o dei prodotti o residui radioattivi siano detenuti;

c) per « combustibile nucleare » si intendono le materie fissili, compreso l'uranio sotto forma di metallo, lega o composto chimico (incluso l'uranio naturale), il plutonio sotto forma di metallo, di lega o di composto chimico, ed ogni altra materia fissile che sia indicata dal Comitato direttivo dell'Agenzia europea per l'energia nucleare;

d) per « prodotti o residui radioattivi » si intendono le materie radioattive prodotte o rese radioattive mediante esposizione alle radiazioni risultanti dalle operazioni di produzione o utilizzazione di combustibili nucleari, esclusi da una parte i combustibili nucleari e dall'altra parte i radioisotopi che, al di fuori di un impianto nucleare, siano utilizzati o destinati ad essere utilizzati a fini industriali, commerciali, agricoli, terapeutici o scientifici;

e) per « materie nucleari » si intendono i combustibili nucleari (esclusi l'uranio naturale e quello impoverito) ed i prodotti o residui radioattivi;

f) per « esercente » di un impianto nucleare si intende la persona fisica o giuridica designata o riconosciuta come tale dalla pubblica autorità competente come esercente dell'impianto stesso.

### CAPO II

#### DEI MATERIALI ED IMPIANTI NUCLEARI

##### Art. 2.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

posta del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per la energia nucleare.

Art. 2 (19)

Chiunque detiene materie fissili speciali in qualsiasi quantità, minerali o materie grezze in quantità non minori di 50 chilogrammi di uranio metallico o equivalente quantità di torio o di altre materie prime fonti deve farne denuncia nel termine di giorni sessanta al Ministero dell'industria e del commercio.

È parimenti soggetto all'obbligo di denuncia al Ministero dell'industria e del commercio chi detiene materie radioattive in quantità tali che la radioattività complessiva allo atto della denuncia ecceda un decimo di curie. Qualora le materie radioattive siano detenute da medici e da enti sanitari, pubblici o privati, e destinati esclusivamente ad uso diagnostico o terapeutico, la denuncia deve essere effettuata anche al Ministero della sanità. Qualora le materie stesse siano detenute da istituti universitari per l'esclusivo scopo didattico o di ricerca scientifica, il competente direttore è tenuto ad effettuare la denuncia anche al Ministero della pubblica istruzione.

Le denunce devono essere aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 3 (20)

Il commercio nel territorio della Repubblica italiana dei minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, qualora la Comunità europea per l'energia atomica non abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dello articolo 57 del Trattato, è soggetto ad auto-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 3

Chiunque detiene materie fissili speciali o altre materie prime fonti, in qualsiasi quantità, deve farne denuncia nel termine di giorni 60 dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'industria e del commercio.

Chiunque, dopo l'entrata in vigore della presente legge, venga in possesso delle materie suddette deve farne denuncia al Ministero dell'industria e del commercio nel termine di 5 giorni. Il Comitato nazionale per l'energia nucleare eserciterà sulle materie detenute i controlli necessari.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 4.

Il commercio nel territorio della Repubblica italiana dei minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, qualora la Comunità europea per l'energia atomica non abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dello articolo 57 del Trattato, è soggetto, fatta salva la disciplina sull'approvvigionamento

(Segue: *Testo del Governo*).

rizzazione del Ministero dell'industria e del commercio.

L'autorizzazione s'intende concessa decorsi 30 giorni dalla data della presentazione della domanda, senza che entro tale termine l'Amministrazione competente si sia pronunciata.

Per l'importazione e l'esportazione dei prodotti minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, l'autorizzazione — quando è prescritta dalle norme in vigore in materia di divieti economici e valutari — è data dal Ministero del commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero dell'industria e del commercio.

#### Art. 4 (21)

Il trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive, in quantità soggetta all'obbligo della denuncia, deve essere effettuato da vettori terrestri, marittimi ed aerei autorizzati con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, rispettivamente di concerto con i Ministri dei trasporti, della marina mercantile e della difesa.

Parimenti, possono essere concesse speciali autorizzazioni per i trasporti singoli a vettori che siano di volta in volta autorizzati con provvedimento del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro interessato.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, udito il parere del Comitato nazionale per la energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive, in accordo con le norme di base fissate dalla Comunità europea della energia atomica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

delle materie fissili, prevista dal Trattato Euratom, ad autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio.

*Identico.*

*Identico.*

Lo Stato ha il diritto di opzione per le materie grezze. Il detto diritto deve essere esercitato nel termine di 30 giorni dalla domanda di autorizzazione.

#### Art. 5.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

Le violazioni delle norme del decreto del Presidente della Repubblica sono punite con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1 milione e, nei casi più gravi, con l'arresto fino a sei mesi.

Art. 5 (22)

La concessione per l'esercizio di impianti per l'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali è accordata con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, previa deliberazione del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 3 e sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Il richiedente la concessione deve dimostrare di possedere capacità tecnica ed economica adeguata. Deve presentare il progetto dell'impianto, indicando particolarmente la località prescelta, le modalità per la dispersione ed eliminazione dei residui radioattivi, la spesa ed il tempo necessario di realizzazione, le modalità per la prestazione della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 35.

Il decreto di concessione deve indicare la durata della concessione, non superiore a 20 anni, la garanzia finanziaria per la responsabilità civile verso i terzi, le modalità di esercizio che si ritengano necessarie per la tutela della pubblica incolumità ed ogni altra disposizione ritenuta opportuna per l'esercizio della concessione.

Le modifiche sostanziali degli impianti devono ottenere la preventiva approvazione del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Art. 6 (23)

Gli impianti per la produzione ed il trattamento di materie fissili speciali sono riservati allo Stato, che può procedervi anche a mezzo di società con capitale ad intera partecipazione statale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

**Soppresso.**

Art. 6.

L'esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali nonchè gli impianti per il trattamento e la utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive, con esclusione degli impianti comunque destinati alla produzione di energia elettrica, sono autorizzati con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Il richiedente deve dimostrare di possedere capacità tecnica ed economica adeguata. Deve presentare il progetto dell'impianto, indicando particolarmente la località prescelta, le modalità per la dispersione ed eliminazione dei residui radioattivi, la spesa ed il tempo necessario di realizzazione, le modalità per la prestazione della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 19.

Il decreto di autorizzazione deve indicare le modalità della garanzia finanziaria per la responsabilità civile verso i terzi, nonchè le modalità di esercizio che si ritengano necessarie per la tutela della pubblica incolumità ed ogni altra disposizione ritenuta opportuna per l'esercizio dell'impianto.

Le modifiche degli impianti devono ottenere la preventiva approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.

**Soppresso.** (V. art. 6).

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 7 (24)

La costruzione degli impianti industriali o scientifici per l'impiego dell'energia nucleare è sottoposta a vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio, al fine di accertarne la corrispondenza tecnica con il progetto per il quale è stata accordata la concessione.

Gli impianti industriali o scientifici per lo impiego dell'energia nucleare prima della messa in esercizio debbono essere sottoposti al collaudo, che è effettuato da una Commissione nominata dal Ministro dell'industria e del commercio.

La Commissione di collaudo è composta di otto membri di cui uno, con funzione di presidente, designato dal Comitato nazionale per l'energia nucleare, un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'industria e del commercio, un professore universitario nelle materie di applicazione dell'energia nucleare, designato dal Ministro della pubblica istruzione, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante del Ministero della sanità ed un rappresentante dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Per gli impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi, la Commissione di collaudo è integrata secondo le disposizioni da emanarsi col decreto presidenziale previsto dal secondo comma dell'articolo 29.

Per gli impianti tecnicamente noti, e per i quali già esiste una sufficiente esperienza, il Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, può nominare una sottocommissione composta di almeno tre membri scelti fra i predetti.

Art. 8 (25)

Effettuato il collaudo, con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, sentito

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 7.

La costruzione degli impianti industriali o scientifici per l'impiego dell'energia nucleare è sottoposta a vigilanza del Comitato nazionale per l'energia nucleare, al fine di accertarne la corrispondenza tecnica con il progetto per il quale è stata accordata l'autorizzazione.

Gli impianti industriali o scientifici per lo impiego dell'energia nucleare prima della messa in esercizio debbono essere sottoposti al collaudo, che è effettuato dal Comitato nazionale per l'energia nucleare in conformità dell'articolo 2, n. 3), della legge 11 agosto 1960, n. 933.

**Soppresso.**

**Soppresso.**

**Soppresso.**

Art. 8.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

il Comitato nazionale per l'energia nucleare, è consentito l'esercizio dell'impianto nucleare.

Nel decreto possono essere stabilite particolari prescrizioni che l'esercente è tenuto ad osservare.

Art. 9 (26)

L'esercizio tecnico degli impianti nucleari deve essere affidato a persone riconosciute idonee per il detto compito.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono emanate le norme regolamentari relative ai requisiti necessari per ottenere il riconoscimento dell'idoneità alla direzione ed alla conduzione degli impianti nucleari e quella per il rilascio delle relative patenti.

Parimenti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dell'industria e del commercio, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale sono emanate le norme regolamentari per il riconoscimento dell'idoneità e per il rilascio delle patenti per la conduzione degli impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi.

Art. 10 (27)

Le opere necessarie per la costruzione di impianti nucleari autorizzati dal Ministro dell'industria e del commercio possono, con decreto dello stesso Ministro, essere dichiarate di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Con le stesse modalità le opere predette possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili a termini dell'articolo 71 della stessa legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 9.

*Identico.*

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, inteso il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari relative ai requisiti necessari per ottenere il riconoscimento dell'idoneità alla direzione ed alla conduzione degli impianti nucleari e quelle per il rilascio delle relative patenti.

Parimenti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dell'industria e del commercio, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, inteso il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari per il riconoscimento dell'idoneità e per il rilascio delle patenti per la conduzione degli impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi.

Art. 10.

*Identico.*



(Segue: *Testo del Governo*).

**Art. 11 (28)**

Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, possono essere accordate speciali autorizzazioni per impianti nucleari aventi scopi esclusivamente didattici a istituti scientifici, universitari e scolastici.

Per i detti impianti si applicano le disposizioni degli articoli 22, 23, 24 e 25.

**Art. 12 (29)**

Per gl'impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi i provvedimenti del Ministro dell'industria e del commercio sono adottati di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri della difesa e dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme tecniche ed amministrative relative alla navigazione con mezzi nucleari.

**Art. 13 (30)**

L'impiego degli isotopi radioattivi è sottoposto all'autorizzazione ministeriale, rilasciata dal Ministro dell'industria e del commercio, per gli usi industriali, dallo stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste per gli usi agricoli, con il Ministro della pubblica istruzione per gli usi didattici e con il Ministro della sanità per gli usi diagnostici e terapeutici.

Sono esenti dall'autorizzazione gli istituti universitari e gli altri istituti scientifici di diritto pubblico che impieghino i radioisotopi esclusivamente a scopo di ricerca scientifica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

**Art. 11.**

*Identico.*

Per detti impianti si applicano le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8.

**Art. 12.**

*Identico.*

**Art. 13.**

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con i Ministri interessati, sono emanate le norme relative al rilascio dell'autorizzazione per l'impiego dei radioisotopi.

#### Art. 14 (31)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati e col Ministro dell'industria e del commercio, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, dovute sia all'esercizio di impianti nucleari sia all'impiego di isotopi radioattivi, in accordo con le direttive di base emanate dalla Comunità europea dell'energia atomica, con le norme tecniche contenute nel manuale della Agenzia internazionale dell'energia atomica sulla manipolazione degli isotopi radioattivi e con i principi adottati dalle altre competenti organizzazioni internazionali, al fine di garantire con la maggiore efficacia la pubblica e privata incolumità.

Nello stesso decreto sono stabilite le pene da comminare per le infrazioni alle norme protettive in relazione ai vari reati, per i quali possono essere comminate, distintamente o congiuntamente, le pene dell'ammenda non superiore a lire 5 milioni e quelle dell'arresto non superiore ad un anno.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

#### Art. 14.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati e col Ministro dell'industria e del commercio, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la sicurezza degli impianti e per la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, dovute sia all'esercizio degli impianti, sia alle operazioni comunque connesse con le materie nucleari, nonchè all'impiego di isotopi radioattivi, in accordo con le direttive di base emanate dalla Comunità europea dell'energia atomica, con le norme tecniche contenute nel manuale della Agenzia internazionale dell'energia atomica sulla manipolazione degli isotopi radioattivi e con i principi adottati dalle altre competenti organizzazioni internazionali, al fine di garantire con la maggiore efficacia la pubblica e privata incolumità.

Nello stesso decreto sono stabilite le pene da comminare per le infrazioni alle norme protettive in relazione ai vari reati, per i quali possono essere comminate, distintamente o congiuntamente, le pene dell'ammenda non superiore a lire 10 milioni e quelle dell'arresto non superiore ad un anno.

Le dette norme dovranno prevedere la indicazione degli organi competenti per la loro attuazione ed i loro poteri, nonchè la istituzione di un organo interministeriale di coordinamento e di consultazione presso il Ministero dell'industria e del commercio.

(Segue: *Testo del Governo*).

### CAPO II (III)

#### DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DIPENDENTE DALL'IMPIEGO PACIFICO DELL'ENERGIA NUCLEARE

##### Art. 15 (32)

L'esercente di un impianto nucleare è responsabile, nei limiti stabiliti dalla presente legge, di ogni danno alle persone o alle cose quando sia provato che il danno è in rapporto di causalità diretta con un incidente nucleare, avvenuto nell'impianto nucleare o connesso con lo stesso.

Lo stesso è inoltre responsabile, nei limiti stabiliti dalla presente legge, per i trasporti nucleari di materie fissili speciali autorizzati nel territorio dello Stato.

La responsabilità ha inizio per i nuovi impianti dal momento in cui per la presenza nell'impianto di materie fissili speciali o di combustibili nucleari è possibile il verificarsi d'incidenti nucleari.

Per incidente nucleare s'intende ogni fatto o serie di fatti aventi la stessa origine che ha cagionato un danno proveniente o risultante in tutto od in parte dalle proprietà radioattive o anche dalle dette proprietà o dalle proprietà tossiche, esplosive o comunque dannose dei combustibili nucleari o dei prodotti o residui radioattivi.

Si considera connesso con l'impianto nucleare il danno cagionato direttamente dalle materie fissili speciali o dalle materie radioattive o dai prodotti o residui radioattivi immagazzinati, abbandonati, sottratti o perduti.

La responsabilità dell'esercente l'impianto nucleare cessa quando le materie fissili speciali, le materie grezze, le materie radioattive sono legalmente trasferite ad altri, salvo che non sia disposto altrimenti nell'atto di trasferimento.

L'esercente l'impianto non è responsabile per gli incidenti nucleari conseguenti ad atti di conflitto armato o a cataclisma naturale di carattere eccezionale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

### CAPO III

#### DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DIPENDENTE DALL'IMPIEGO PACIFICO DELL'ENERGIA NUCLEARE

##### Art. 15.

L'esercente di un impianto nucleare è responsabile, in conformità alla presente legge, di ogni danno alle persone o alle cose quando sia provato che il danno è causato da un incidente nucleare avvenuto nell'impianto nucleare o connesso con lo stesso.

**Soppresso** (V. art. 16).

**Soppresso** (V. terzo comma).

**Soppresso** (V. art. 1).

Si considera connesso con l'impianto nucleare il danno cagionato direttamente dai combustibili nucleari o dai prodotti o residui radioattivi immagazzinati, abbandonati, sottratti o perduti.

La responsabilità dell'esercente l'impianto nucleare ha inizio dal momento in cui sono presenti nell'impianto le sostanze nucleari sopra indicate, e cessa quando dette sostanze sono prese in consegna da altra persona che sia responsabile ai sensi della presente legge.

L'esercente l'impianto non è responsabile per gli incidenti nucleari conseguenti ad atti di conflitto armato, derivanti da invasione, guerra civile, insurrezione, o a cataclisma naturale di carattere eccezionale.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 16 (33)

L'azione di risarcimento per un incidente nucleare, dopo il collaudo dell'impianto, previsto dall'articolo 24 della presente legge, non è proponibile dai danneggiati e loro aventi causa se non contro l'esercente l'impianto nucleare. Sono solidalmente tenuti anche l'assicuratore o altra persona, che abbia prestato la garanzia finanziaria, ai sensi dell'articolo 35.

Prima dell'esito favorevole del collaudo la azione può essere proposta anche contro i fornitori dell'impianto.

Gli istituti di assicurazione per infortuni sul lavoro o per assicurazione contro le malattie professionali, nonchè gli istituti di assicurazione per le assicurazioni facoltative per i danni alle persone od alle cose prodotti da incidenti nucleari, non hanno alcuna azione nei confronti dell'esercente l'impianto nucleare e delle persone solidalmente responsabili con lo stesso ai sensi del primo comma per essere rivalse di quanto corrisposto per l'assicurazione sociale o facoltativa per danno cagionato a seguito di incidente nucleare.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 16.

Per i trasporti di combustibili nucleari, prodotti o residui radioattivi, l'esercente è responsabile in conformità alle norme della presente legge, per le sostanze:

a) che provengono dall'impianto nucleare da lui esercito sino a quando non siano prese in consegna da altri che sia responsabile ai sensi della presente legge;

b) che siano destinate all'impianto da lui esercito e provengono da un esercente di paese straniero che, in base alla sua legge nazionale od a convenzioni internazionali, non sia obbligato ad assumerne la responsabilità in limiti almeno uguali a quelli della presente legge.

L'esercente è liberato dalla responsabilità per i trasporti di cui ai commi precedenti qualora il trasporto sia effettuato da un trasportatore a cui tale responsabilità sia trasferita per legge.

Art. 17.

L'esercizio del diritto al risarcimento del danno causato da un incidente nucleare non è proponibile dai danneggiati e loro aventi causa se non contro l'esercente l'impianto nucleare o il trasportatore autorizzato nei casi previsti dalla presente legge. Sono solidalmente tenuti anche l'assicuratore o altra persona che abbia prestato la garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 19.

**Soppresso.**

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

#### Art. 17 (34)

L'esercente l'impianto nucleare o colui che ha prestato la garanzia finanziaria, nel caso l'incidente nucleare sia stato cagionato da dolo o colpa grave di un terzo, può agire in rivalsa per gli indennizzi che derivano dalla presente legge.

È considerata valida ad ogni effetto di legge la clausola con cui l'esercente l'impianto nucleare rinuncia ad ogni azione di rivalsa contro il fornitore o il trasportatore, per incidenti nucleari avvenuti dopo il collaudo o dopo un effettivo periodo di esercizio.

#### Art. 18 (35)

Il totale della responsabilità dell'esercente l'impianto nucleare è fissato per ciascun impianto nucleare e per ciascun anno di esercizio in lire 10 miliardi di cui 2/3 riservati per il danno alle persone, ed un terzo per il danno alle cose.

Se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della responsabilità civile è diminuita complessivamente di un terzo, l'esercente è tenuto a ricostituire la garanzia nel termine di tre mesi.

Per gli impianti a scopo esclusivamente didattico, il Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, può consentire che la garanzia finanziaria sia stabilita in un importo minore, non inferiore a 3 miliardi di lire, qualora possa ragionevolmente ritenersi che il pericolo dei danni sia limitato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

#### Art. 18.

L'esercente l'impianto nucleare o colui che ha prestato la garanzia finanziaria ha diritto alla rivalsa:

a) contro la persona fisica che ha causato dolosamente il danno;

b) nella misura in cui la rivalsa è contrattualmente prevista.

**Soppresso.**

#### Art. 19.

Il limite massimo delle indennità dovute dall'esercente di un impianto nucleare per danni alle persone ed alle cose è fissato per ogni incidente nucleare in lire 3.150 milioni.

Se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della responsabilità civile possa considerarsi diminuita, l'esercente è tenuto a ricostituirla nella misura e nei termini fissati dal Ministro dell'industria e del commercio; in difetto, l'autorizzazione è revocata di diritto.

Per gli impianti a scopo esclusivamente didattico, il Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, può consentire che la garanzia finanziaria sia stabilita in un importo minore, qualora possa ritenersi che il pericolo dei danni sia limitato.

Qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili ai sensi della presente legge, il cui importo non sia coperto dalla ga-

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 19 (36)

Il trasporto di materie fissili speciali non può essere autorizzato senza che sia prestata una garanzia finanziaria, secondo le modalità previste nell'articolo seguente, per il risarcimento dei danni ai terzi nella misura di tre miliardi di lire.

La garanzia finanziaria deve essere data dall'esercente l'impianto nucleare nel cui interesse avviene il trasporto, salvo che si tratti di trasportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21, primo comma, ed il trasportatore assuma in proprio la garanzia finanziaria per il trasporto.

Per i trasporti in transito nel territorio nazionale, il trasporto non può essere autorizzato se non è fornita la prova dell'esistenza di valida garanzia finanziaria nei limiti di cui al primo comma.

Art. 20 (37)

L'esercente deve stipulare un'assicurazione fino alla concorrenza dell'ammontare previsto dall'articolo 35 o fornire altra garanzia finanziaria ritenuta idonea con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, sentita l'Avvocatura generale dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

ranzia finanziaria dell'esercente, il risarcimento per la parte eccedente sarà a carico dello Stato fino alla concorrenza di 43.400 milioni di lire.

Per persona lesa, la responsabilità è limitata in ogni caso ad un massimo di 30 milioni.

Art. 20.

Il trasporto di materie fissili speciali non può essere autorizzato se non è fornita la prova della esistenza di una garanzia finanziaria, secondo le modalità previste nell'articolo seguente, per il risarcimento dei danni ai terzi nella misura di 3.150 milioni di lire.

La garanzia finanziaria deve essere data dall'esercente l'impianto nucleare nel cui interesse avviene il trasporto, salvo che si tratti di trasportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della presente legge, ed il trasportatore assuma in proprio la garanzia finanziaria per il trasporto.

*Identico.*

Le disposizioni del penultimo comma dell'articolo precedente si applicano anche ai trasporti di cui al presente articolo.

Art. 21.

L'esercente o il trasportatore autorizzato di cui al precedente articolo deve stipulare un'assicurazione fino alla concorrenza dell'ammontare previsto dall'articolo 19 o fornire altra garanzia finanziaria ritenuta idonea con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, sentita l'Avvocatura generale dello Stato.

L'assicurazione o garanzia data per un trasporto non può in alcun caso essere sospesa prima che il trasporto abbia termine con la presa in consegna da altro responsabile ai sensi della presente legge.

(Segue: *Testo del Governo*).

L'assicuratore ed il gerente non possono in alcun caso sospendere la garanzia di cui al comma precedente se non dopo il preavviso di almeno due mesi al Ministero dell'industria e del commercio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'importo della garanzia finanziaria non è sequestrabile o pignorabile se non per crediti derivanti da indennizzi dovuti ad incidenti nucleari.

Art. 21 (38)

Le assicurazioni sulla responsabilità civile connesse all'esercizio d'impianti nucleari sono soggette all'imposta di assicurazione sui premi di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, nella misura proporzionale di lire 1 per ogni 100 lire di premio, compresa ogni addizionale.

Qualora la garanzia finanziaria sia prestata con fideiussione, l'importo previsto dall'articolo 54 della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, sarà applicato nella misura dell'uno per mille.

Art. 22 (39)

Le azioni per il risarcimento dei danni alle cose e alle persone dipendenti da incidenti nucleari si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui la persona lesa abbia notizia del danno.

Nessuna azione è proponibile decorsi dieci anni dall'incidente nucleare.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

L'assicurazione o garanzia data per un impianto nucleare può essere sospesa solo dopo un preavviso di almeno tre mesi notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario, al Ministro dell'industria e del commercio, il quale adotta i provvedimenti conseguenti.

Gli indennizzi dovuti in base alla presente legge per danni derivanti da incidenti nucleari non sono sequestrabili o pignorabili.

Art. 22.

**Soppresso.**

Qualora la garanzia finanziaria sia prestata con fideiussione l'importo previsto dall'articolo 54 della tariffa allegato A del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281 sarà applicato nella misura dello 0,1 per mille.

Art. 23.

Le azioni per il risarcimento dei danni alle cose e alle persone dipendenti da incidenti nucleari si prescrivono nel termine di tre anni dal giorno in cui la persona lesa abbia notizia del danno.

Nessuna azione è proponibile decorsi dieci anni dall'incidente nucleare o da furti, perdite o abbandono delle sostanze nucleari.

Art. 24.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia e del tesoro, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la istituzione di un Fondo per assicurare

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 23 (40)

Le azioni per il risarcimento dei danni prodotti da incidenti nucleari debbono essere proposte davanti al tribunale nella cui giurisdizione si trova l'impianto nucleare.

Nel caso di accertata insufficienza della garanzia finanziaria, il tribunale riduce proporzionalmente l'importo per ciascun danneggiato.

La parte dell'importo massimo dovuto per risarcimento alle persone ed alle cose non utilizzata per il risarcimento per cui è destinata, può essere utilizzata per il risarcimento dei danni dell'altra specie.

La persona lesa, che abbia titolo ad essere risarcita in base alla legge sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, ha facoltà di optare per il risarcimento in base alle disposizioni della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

un equo indennizzo alle persone danneggiate da incidenti nucleari, per le quali il danno si manifesti dopo il decorso di dieci anni dall'incidente nucleare.

Le dette norme dovranno precisare la misura dell'indennizzo, i contributi per la costituzione del Fondo, che saranno a carico sia del Tesoro dello Stato, sia degli utilizzatori dell'impianto nucleare, le regole di procedura per la corresponsione dell'indennizzo.

Il detto Fondo potrà essere costituito presso un Ente pubblico di assicurazione sociale.

Art. 25.

*Identico.*

L'atto di citazione deve essere notificato anche al Ministero del tesoro, che ha sempre facoltà di intervenire nel giudizio.

Nel caso di concorso di più domande e quando si preveda che l'importo dei risarcimenti possa superare le garanzie finanziarie di cui agli articoli 19 e 20, il Presidente del Tribunale dispone che abbia luogo una procedura concorsuale e nomina a tal fine un giudice delegato alla detta procedura di concorso.

Nel caso di accertata insufficienza delle suddette garanzie finanziarie, il tribunale riduce con sentenza proporzionalmente l'importo per ciascun danneggiato.

**Soppresso.**

**Soppresso.**



(Segue: *Testo del Governo*).

#### CAPO III (IV)

#### DISPOSIZIONI PENALI

##### Art. 24 (41)

L'omessa denuncia dei materiali di cui all'articolo 19 è punita con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000; nel caso di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

#### CAPO IV

#### DEI BREVETTI

##### Art. 26.

L'Ufficio centrale brevetti è tenuto a comunicare al Comitato nazionale per l'energia nucleare tutte le domande di brevetti d'invenzione o di modelli industriali riconosciuti di natura specificamente nucleare o direttamente connessa od essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1960, n. 933.

##### Art. 27.

Il Ministro per l'industria ed il commercio, quando ricorrano particolari motivi di pubblico interesse, può concedere al Comitato nazionale per l'energia nucleare licenze non esclusive per l'utilizzazione di brevetti d'invenzione o di modelli di utilità.

Su parere del Comitato nazionale per la energia nucleare il Ministro può anche concedere le dette licenze non esclusive a favore dell'utilizzatore di impianti nucleari, quando siano essenziali per lo sviluppo dell'energia nucleare nel Paese.

Negli stessi decreti è fissato se ed in quale misura è dovuta l'indennità per l'utilizzazione, tenuto conto degli eventuali finanziamenti pubblici accordati per le relative ricerche. Avverso la fissazione dell'indennità o la non concessione della stessa è ammessa azione giudiziaria da parte dell'interessato, nel termine di trenta giorni dalla notifica del decreto.

#### CAPO V

#### DISPOSIZIONI PENALI

##### Art. 28.

L'omessa denuncia dei materiali di cui all'articolo 3 è punita con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000; nel caso di

(Segue: *Testo del Governo*).

omessa denuncia di materie fissili speciali è comminato altresì l'arresto da sei mesi ad un anno.

Art. 25 (42)

Chiunque commercia minerali, materie grezze e materie radioattive senza autorizzazione del Ministro dell'industria e del commercio è punito con la pena dell'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000; se trattasi di materie fissili speciali si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Alla stessa pena soggiace l'acquirente.

Art. 26 (43)

Chiunque pone in esercizio un impianto nucleare senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dalla presente legge, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 5 milioni di lire a 10 milioni di lire.

La stessa pena si applica nel caso che l'esercente l'impianto nucleare continui nell'esercizio quando sia stata sospesa l'autorizzazione.

Art. 27 (44)

Chiunque impiega isotopi radioattivi senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 30 è punito con la multa da lire 500.000 a lire 2 milioni.

Art. 28 (45)

Nei casi previsti dagli articoli 41 e 44 è sempre ordinata la confisca delle materie fissili speciali, delle materie grezze, dei minerali e delle materie radioattive.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

omessa denuncia di materie fissili speciali è altresì comminato l'arresto da uno a due anni.

Art. 29.

Chiunque commerci o trasporti i minerali di cui all'articolo 197 del trattato istitutivo della C.E.E.A. approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, senza autorizzazione del Ministro dell'industria e del commercio, è punito con la pena dell'ammenda da lire 500 mila a lire 1.000.000.

Chiunque commerci o trasporti senza autorizzazione materie grezze, materie radioattive, materie fissili speciali è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

Alle stesse pene soggiace l'acquirente.

Art. 30.

Chiunque pone in esercizio un impianto nucleare senza averne ottenuto l'autorizzazione prevista dalla presente legge è punito con le pene dell'arresto da due a tre anni e dell'ammenda da 5 a 10 milioni di lire, senza pregiudizio delle pene applicabili per reati previsti dal Codice penale.

*Identico.*

Art. 31.

Chiunque impiega isotopi radioattivi senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 13 è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2 milioni.

Art. 32.

Nei casi previsti dagli articoli precedenti è sempre ordinata la confisca delle materie fissili speciali, delle materie grezze, dei minerali e delle materie radioattive.

(Segue: *Testo del Governo*).

CAPO IV (V)

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29 (46)

Agli effetti della presente legge si applicano le definizioni, concernenti le materie fissili speciali, l'uranio arricchito, le materie grezze ed i minerali, contenute nell'articolo 197 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Per « impianti nucleari » s'intendono i reattori nucleari, gli impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie fissili speciali, dei combustibili nucleari, gli impianti di separazione d'isotopi, gli impianti di trattamento dei combustibili nucleari irradiati, gli impianti di deposito delle materie fissili speciali e materie radioattive ed ogni altro impianto in cui trovansi materie fissili speciali e materie radioattive. Ivi compresi i rifiuti radioattivi.

Per « materie radioattive » si intendono le materie di cui si impiegano le proprietà radioattive, eccezione fatta delle materie fissili speciali radioattive, i radioisotopi utilizzati o destinati ad essere utilizzati a fini scientifici o terapeutici, industriali, agricoli, commerciali.

Art. 30 (47)

Nulla è innovato per quanto concerne la vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene del lavoro, d'igiene del suolo e dell'abitato in materia di industrie insalubri, nonchè di quanto attiene alla sicurezza degli impianti sottoposti alla vigi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33.

Tutte le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'articolo 6, si applicano anche agli impianti nucleari comunque destinati alla produzione di energia elettrica.

**Soppresso.** (V. art. 1)

Art. 34.

Nulla è innovato per quanto concerne la vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene del lavoro, d'igiene del suolo e dell'abitato, di industrie insalubri, nonchè di quanto attiene alla sicurezza degli impianti sottoposti alla vigilanza dell'Asso-

(Segue: *Testo del Governo*).

lanza dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, limitatamente alle apparecchiature attualmente sottoposte alla sua vigilanza, ancorchè incorporate o comunque facenti parte di impianti nucleari.

Parimenti nulla è innovato per quanto attiene in materia di demanio marittimo e di acque territoriali e di acque pubbliche.

#### Art. 31 (48)

I titolari di autorizzazioni per la costruzione di centrali termoelettriche con impiego di combustibili nucleari devono, a pena di decadenza, richiedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rilascio della concessione ai sensi dell'articolo 22.

La concessione sarà accordata tenendo conto delle condizioni contenute nel decreto di autorizzazione.

#### Art. 32 (49)

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a provvedere al riordinamento ed al rafforzamento dei ruoli organici del Ministero dell'industria e del commercio ai fini di adeguarli alle attribuzioni conferite al Ministero stesso, con un aumento complessivo non superiore a quaranta unità.

Le norme relative saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio e con il Ministro del tesoro.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

ciazione nazionale per il controllo della combustione, limitatamente alle apparecchiature attualmente sottoposte alla sua vigilanza, ancorchè incorporate o comunque facenti parte di impianti nucleari.

Parimenti nulla è innovato in materia di demanio marittimo, di acque territoriali e di acque pubbliche.

**Soppresso.**

#### Art. 35.

*Identico.*

*Identico.*

Con lo stesso decreto, verranno previsti i maggiori conseguenti stanziamenti a favore del Ministero dell'industria e del commercio.

#### Art. 36.

Alle spese per l'espletamento dei compiti nel settore dell'energia nucleare assegnati

(Segue: *Testo del Governo*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

dalla presente legge al Ministero dell'industria e del commercio, si provvede con la somma di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio nell'esercizio finanziario 1962-63 e negli esercizi successivi.

All'onere suddetto si provvede con una corrispondente riduzione dei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio finanziario per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.